

## DOCUMENTO GENERALE DI INFORMATIVA RELATIVO AL SERVIZIO DI INVESTIMENTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Gentile Cliente o potenziale Cliente, attraverso il presente documento è intenzione di questa Banca fornirLe, in una forma comprensibile, indicazioni appropriate affinché Lei possa ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento di gestione di portafogli (nel prosieguo anche il "Servizio" o la "Gestione").

Il Servizio offerto dalla Banca consente al Cliente di allocare il patrimonio che intende investire su una Linea di Gestione.

A tal fine ed onde permetterLe di prendere le Sue decisioni in materia di investimenti in modo consapevole, Le verranno di seguito comunicate, ai sensi degli artt. da 46 a 50 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, opportune informazioni concernenti: a) questa Banca ed il Servizio; b) le principali clausole contrattuali che regolano il Servizio; c) la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei Clienti, nonché il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente; d) i tipi specifici di strumenti finanziari interessati dal Servizio ed i rischi ad essi connessi, nonché le principali tipologie di gestione di portafogli ed i relativi rischi; e) i costi e gli oneri relativi al Servizio.

### INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA ED AI SUOI SERVIZI

Le seguenti informazioni, di carattere generale, Le consentiranno di comunicare efficacemente con noi e di avere una chiara conoscenza della nostra Banca. Ci presentiamo. La nostra esatta denominazione è BPER Banca S.p.A. - con sede legale in Modena, c.a.p. 41121 - Via San Carlo n. 8/20. Telefono: 800 227788; fax: 059 2022033 e-mail: [bpergroup@bper.it](mailto:bpergroup@bper.it) – PEC: [bper@pec.gruppobper.it](mailto:bper@pec.gruppobper.it); sito internet: [www.bper.it](http://www.bper.it) - [www.gruppobper.it](http://www.gruppobper.it).

Siamo Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario che, attualmente, risulta costituito, oltre che dalla Capogruppo, dalle seguenti banche: Banca di Sassari S.p.A., Banca popolare dell'Emilia Romagna (Europe) International s.a., Banco di Sardegna S.p.A.

BPER Banca S.p.A., che trae le sue origini dall'Istituto fondato nel 1867 sotto la denominazione di Banca Popolare di Modena, ha accresciuto nel tempo la propria dimensione attraverso l'incorporazione di altre banche popolari della regione. A seguito della fusione con la Banca Cooperativa di Bologna (1983), la Banca ha cambiato la denominazione in "Banca Popolare dell'Emilia", ulteriormente modificata in Banca popolare dell'Emilia Romagna a seguito dell'incorporazione, avvenuta nel 1992, della Banca Popolare di Cesena. Dal 1993 in poi il processo di sviluppo della Banca si è attuato, principalmente, attraverso operazioni di aggregazione e/o acquisizione di altre realtà creditizie, in ogni parte del Paese. Ad oggi possiamo affermare che la maggior parte delle banche appartenenti al nostro gruppo ha raggiunto dimensioni di rilievo nelle singole realtà territoriali servite. Tutte continuano nel comune percorso di crescita.

In virtù di deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 novembre 2016, Banca popolare dell'Emilia Romagna è

stata trasformata da società cooperativa a società per azioni, assumendo la denominazione di BPER Banca S.p.A..

Nell'ambito delle proprie strutture, sia di direzione centrale che periferiche, nel costante obbiettivo di migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti alla Clientela, anche in considerazione della complessità dei mercati finanziari globali e degli strumenti finanziari ivi trattati, abbiamo strutturato una serie di processi organizzativi a supporto dell'operatività posta in essere con la Clientela. Tali processi, in continua evoluzione ed affinamento, si pongono quale obbiettivo di assistere il Cliente nelle diverse fasi che caratterizzano il ciclo di vita di ogni investimento finanziario. I presidi operativi, organizzativi, informatici e di controllo, oltre ad essere conformi alla normativa vigente, mirano all'obbiettivo di rendere le scelte della Clientela sempre più consapevoli e rispettose delle loro reali esigenze. A tal fine sottolineiamo, tra l'altro, di aver effettuato investimenti in campo informatico e delle risorse umane che hanno determinato (a) un ampio ed articolato piano di formazione professionale dei nostri dipendenti, continuamente aggiornato e rivisto nei contenuti; (b) la predisposizione di modelli di servizio interni tendenti a consentire un sempre maggior livello di personalizzazione del rapporto; (c) lo sviluppo costante di diverse piattaforme informatiche che permettano ai nostri operatori di supportare la Clientela in ogni fase in cui il suo investimento possa evolversi, ad esempio alla fase del post-vendita, assicurandole così, nel tempo, un'assistenza sempre qualificata; (d) l'adozione di un processo teso a definire asset allocation standardizzate, da sottoporre alla Clientela, permettendo alla stessa di acquisire maggiore consapevolezza nella scelta dei propri investimenti finanziari e un maggiore livello di informazione sui rischi assunti.

Nello svolgimento del rapporto con noi, Lei potrà utilizzare la lingua italiana. Nella medesima lingua Le verrà fornito qualsiasi tipo di informazione a noi richiesta e sarà redatto qualsiasi tipo di documento. Le comunicazioni con noi, inerenti la prestazione del Servizio, avvengono, di norma, in forma scritta e su supporto cartaceo, con esclusione di particolari casi quali, nel conferimento degli ordini da parte della Clientela, l'utilizzo di strumenti telematici in grado di archiviare le informazioni su supporto duraturo o l'utilizzo del telefono con conseguente registrazione della conversazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente.

Dichiariamo di essere autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui alla presente informativa, e dei relativi servizi accessori, così come previsti nel D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (cosiddetto "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), dalla Banca d'Italia, avente sede in Roma, Via Nazionale n. 91, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), che congiuntamente con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, avente sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3, [www.consob.it](http://www.consob.it), rappresenta la autorità che esercita la vigilanza sulla nostra attività.

Può trovare alla successiva sezione "Estratto delle principali clausole contrattuali che regolano il Servizio", la descrizione della natura, della frequenza e delle caratteristiche della documentazione che Le invieremo a corredo delle eventuali operazioni che effettuerà con noi.

Abbiamo adottato ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che possano insorgere al momento della prestazione di un servizio o di un'attività d'investimento o di un servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, anche in relazione a rapporti di Gruppo Bancario. Questi conflitti d'interesse possono insorgere tra la Banca ed il Cliente, ovvero tra Clienti diversi, anche in relazione a rapporti di Gruppo Bancario. Nell'identificazione dei conflitti di interesse viene, altresì, considerata la posizione dei componenti degli organi aziendali, dei dirigenti, dei dipendenti, dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e degli altri soggetti individuati eventualmente dalla normativa vigente (nel prosieguo anche "Soggetti rilevanti" o "Soggetto rilevante"). Rilevano, inoltre, eventuali legami di controllo o partecipazione, diretta o indiretta, con soggetti esterni al Gruppo Bancario. Ai fini della identificazione di tali conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il Cliente, la Banca considera se possa trovarsi in una delle seguenti situazioni: realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del Cliente; nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, essere portatrice di interesse distinto da quello del Cliente; avere un incentivo, finanziario o di altra natura, a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello per il quale è prestato il servizio; svolgere la medesima attività del Cliente; ricevere o poter ricevere da un soggetto diverso dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

In relazione a ciò, la Banca ha adottato misure per gestire tali conflitti elaborando una strategia (c.d. "**policy sui conflitti di interesse**") che prevede l'adozione di misure organizzative tali da tutelare gli interessi del Cliente. Queste misure assicurano che i Soggetti rilevanti della Banca, impegnati in differenti attività potenzialmente confliggenti con gli interessi del Cliente, svolgano tali attività in modo indipendente. A tal fine la Banca ha adottato misure e procedure volte a: impedire o controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti rilevanti della Banca quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi del Cliente, garantire la vigilanza separata dei Soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente confliggenti con quelli del Cliente al quale un servizio è prestato, eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni di quei Soggetti rilevanti che svolgono in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto d'interesse, impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento da parte di un Soggetto rilevante di servizi o attività di investimento o servizi accessori, impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un Soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

La Banca controlla con periodicità almeno annuale l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

Nel caso in cui le misure e le procedure adottate dalla Banca non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che un potenziale conflitto non arrechi danno agli interessi del Cliente, la Banca informerà il Cliente della natura generale e delle fonti del conflitto, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, prima della prestazione del servizio o dell'attività d'investimento o del servizio accessorio o della combinazione di tali servizi, anche in relazione a rapporti di Gruppo Bancario.

Su Vostra richiesta, provvederemo a fornirVi copia della sopra menzionata policy sui conflitti di interesse.

Abbiamo altresì adottato una strategia di esecuzione degli ordini (cd "**execution policy**"), nei casi di esecuzione diretta degli stessi da parte di BPER Banca S.p.A. ed una strategia di trasmissione degli ordini (cd "**transmission policy**"), nei casi, invece, di loro inoltro a soggetti terzi (cd. "**broker**"). Detti soggetti, a loro volta, devono adottare una propria strategia di esecuzione la cui coerenza con la nostra strategia di trasmissione è periodicamente monitorata. Conseguentemente le sedi di esecuzione (cd. "**execution venue**") dei Suoi ordini saranno rappresentate da BPER Banca S.p.A., nei casi di esecuzione diretta degli ordini, e dalle numerose sedi sulle quali operano i broker, nei casi di trasmissione agli stessi degli ordini.

Per maggiori dettagli circa le strategie citate, Lei può richiederci gli appositi documenti aggiornati, rivolgendosi a qualsiasi dipendenza della Banca.

#### **Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari di BPER Banca S.p.A.**

In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (di seguito anche "Regolamento SFDR"), come integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, che ha introdotto nuovi doveri di informazione in materia di sostenibilità per gli operatori del settore dei servizi finanziari.

Il Gruppo BPER (di seguito anche il "Gruppo") ha avviato da tempo un percorso di integrazione della sostenibilità all'interno dei propri processi di creazione del valore adottando una strategia integrata in grado di garantire la compatibilità tra gli obiettivi economici e quelli sociali e ambientali, generando valore per l'azienda, per gli *stakeholder* e per il territorio.

L'impegno di lunga data sulle tematiche di sostenibilità e responsabilità sociale è testimoniato dalla collaborazione del Gruppo con Banca Etica e Etica Sgr<sup>1</sup>, intermediari finanziari la cui attività ed i cui obiettivi si ispirano ai principi della sostenibilità, dei quali BPER Banca è socia e collocatrice di prodotti.

Il Gruppo BPER redige la propria "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario" (di seguito anche "Bilancio di Sostenibilità") per rispondere alle attese degli *stakeholder* dando evidenza, in modo trasparente e secondo linee guida riconosciute a livello internazionale, del lavoro svolto per migliorare la performance di sostenibilità del Gruppo. Il Bilancio di Sostenibilità viene redatto nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotto e copre i temi ritenuti rilevanti come previsto dal D.Lgs. 254/2016 che recepisce la "*Non Financial Reporting Directive*" (Direttiva 2014/95/UE).

Come indicato nell'Art. 9 del Codice Etico, BPER Banca si ispira ai principi di sostenibilità indicati da organismi e istituzioni internazionali, quali l'Unione Europea, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e le Nazioni Unite; inoltre si impegna a promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti, così come enunciati nella "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani".

Nella gestione di tutte le questioni di sostenibilità e responsabilità sociale, il Gruppo si ispira inoltre ai 10 principi del *Global Compact* e ai 17 "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" (di seguito anche "SDGs") delle Nazioni Unite.

<sup>1</sup> <https://www.eticasgr.com> e <https://www.bancaetica.it>.

Gli SDGs rappresentano una spinta soprattutto per il mondo delle imprese, attori chiave per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile. È in quest'ottica che anche il Gruppo BPER ha deciso di perseguire in particolare i seguenti obiettivi degli SDGs:

- Obiettivo 1: "Sconfiggere la povertà", con prodotti che consentono maggiore inclusione finanziaria, comprese le iniziative di microcredito;
- Obiettivo 4: "Istruzione di qualità", attraverso la realizzazione di iniziative formative quali ad esempio progetti di educazione finanziaria, progetti di educazione alla lettura;
- Obiettivo 5: "Parità di genere", dando vita al progetto "A pari merito" con l'obiettivo di raggiungere la quota del 15% di dirigenti donne entro il 2021;
- Obiettivo 7: "Energia pulita e accessibile", attraverso l'acquisto e la produzione di energia rinnovabile nonché lo sviluppo di servizi di finanziamento per progetti legati all'energia rinnovabile e all'efficientamento energetico;
- Obiettivo 8: "Lavoro dignitoso e crescita economica", attraverso il Piano *Welfare* aziendale o ulteriori progetti quali a fini esemplificativi la "Mobilità sostenibile";
- Obiettivo 9: "Imprese, innovazione e infrastrutture", con la creazione e la commercializzazione di prodotti come Innovfin (prestito garantito dal Fondo Europeo per gli Investimenti e dedicato a imprese innovative che investono in ricerca e sviluppo) e finanziamenti mirati all'efficientamento energetico;
- Obiettivo 11: "Città e comunità sostenibili", ad esempio mediante la promozione di attività di sostegno alla cultura e alla mobilità sostenibile;
- Obiettivo 13: "Lotta contro il cambiamento climatico", attraverso la riduzione degli impatti ambientali diretti o finanziamenti dedicati alla *Green Economy*;
- Obiettivo 15: "Vita sulla terra", mediante l'acquisto di carta riciclata, i progetti di digitalizzazione e la realizzazione del "Bosco BPER";
- Obiettivo 16: "Pace, giustizia e istituzioni solide", mediante l'impegno contro la corruzione, nonché la promozione della responsabilità attraverso strumenti quali a fini esemplificativi il Codice Etico e la "Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa anticorruzione".

Il Piano Industriale del Gruppo 2019-2021 si basa su tre pilastri definiti come:

- crescita e sviluppo del *business*;
- incremento dell'efficienza e semplificazione;
- accelerazione del *de-risking*.

Questi pilastri a loro volta sono supportati da altrettante leve trasversali e azioni che rispondono ai bisogni dei territori con l'obiettivo di creare valore per tutti gli *stakeholder*. Le iniziative incluse nel Piano perseguono soprattutto gli obiettivi 4 e 13 degli SDGs con progetti di tutela dell'ambiente, valorizzazione della comunità e sostenibilità nella *value chain*. L'obiettivo di tutela ambientale è realizzato attraverso l'efficientamento energetico, l'adozione di tecnologie ad alta efficienza e la promozione delle fonti rinnovabili al fine di ridurre le emissioni di gas serra, mentre la valorizzazione della comunità passa attraverso la promozione della cultura e della lettura, come chiavi di arricchimento sociale, nonché attraverso l'educazione finanziaria delle giovani generazioni. Per ridurre i propri impatti diretti sull'ambiente, BPER Banca ha inserito nel Piano Industriale 2019-21 il proprio "Piano Energetico" con obiettivi di efficientamento energetico e produzione di

energie rinnovabili, in linea con i *target* della "Strategia Energetica Nazionale", (documento di programmazione e indirizzo nel settore energetico allora in vigore).

Per la gestione degli impatti legati alla propria attività di finanziamento e investimento, il Gruppo integra la sostenibilità nella catena del valore, perfezionando i processi interni al fine di definire soluzioni e competenze che possano guidare i clienti verso progetti di *business* in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

A marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha approvato il "Piano di Sostenibilità BPER 2020/21" che si integra al Piano Industriale e individua le linee guida strategiche di sviluppo dei processi aziendali in chiave di sostenibilità.

Come indicato nel Codice Etico, la Banca, inoltre, seleziona da tempo le relazioni con nuovi clienti, e gestisce quelle già in essere, evitando qualsiasi rapporto con soggetti implicati in attività illecite connesse all'usura, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, al riciclaggio, al terrorismo e a qualsiasi attività che contribuisca alla violazione dei diritti umani (ad esempio, lavoro minorile) e gestisce i rapporti con soggetti implicati nella produzione e nel traffico di armi in linea con una specifica "Policy di Gruppo con gli operatori della Difesa e le imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento".

Per maggiori informazioni sulle iniziative intraprese dal Gruppo nel campo della sostenibilità si rimanda al sito istituzionale di BPER Banca alla sezione "Sostenibilità".

#### Integrazione della sostenibilità nelle attività di investimento e di consulenza

Ai sensi del Regolamento SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento.

In linea con il crescente interesse degli investitori verso le tematiche di sostenibilità, il Gruppo BPER utilizza un processo di *screening* volto ad identificare e valutare positivamente le società impegnate da un punto di vista ambientale, sociale e di *governance* e ha di fatto incrementato nell'ultimo anno il numero di prodotti di investimento con caratteristiche di sostenibilità (Fondi e Sicav) disponibili nel catalogo di offerta alla clientela. Il Gruppo BPER ha inoltre già avviato i lavori per la revisione del modello di consulenza al fine di raccogliere le preferenze del cliente sulle tematiche ESG, con l'obiettivo di valorizzare opportunamente tale informativa nell'ambito del processo di consulenza in materia di investimenti e relativa adeguatezza delle proposte e dei portafogli della clientela.

Con riferimento ai soggetti richiamati dal Regolamento SFDR, BPER Banca assume il ruolo di "Partecipante ai mercati finanziari", in quanto fornisce il servizio di gestione di portafogli e di "Consulente finanziario", in quanto fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Con riferimento al ruolo di Partecipante ai mercati, BPER Banca, anche per il tramite di Optima Sim che gestisce in delega i portafogli gestiti, ha integrato a partire dal 2020 le valutazioni in merito alle caratteristiche di sostenibilità nell'ambito delle valutazioni complessive per la definizione delle scelte di investimento.

Le considerazioni relative ai fattori e ai rischi di sostenibilità sono integrate nel processo di analisi ed investimento, valutate ed incorporate nelle tesi di investimento. A tale scopo vengono utilizzati indicatori di sostenibilità (valutazioni e *rating*) forniti anche da società terze, al momento disponibili.

Tali misure hanno anche la finalità di contenere i rischi di sostenibilità tenuto conto che questi possono avere un impatto sul valore

dell'investimento in misura crescente quanto minore è la considerazione da parte degli emittenti dei fattori ambientali, sociali e di governance.

L'integrazione dei rischi di sostenibilità, tuttavia, non significa che tali fattori siano elementi primari per le scelte di investimento rispetto ad altri quali ad esempio rendimenti attesi e/o volatilità. Gli indicatori relativi alla sostenibilità sono utilizzati nella fase di individuazione degli strumenti oggetto di potenziale investimento, prevedendo soglie minime di sostenibilità per i prodotti investibili e per la composizione del portafoglio *target* di gestione. Tuttavia, ove il rispetto dei suddetti parametri non sia coerente con gli obiettivi della gestione, sono previsti meccanismi di eccezione espressamente motivati e monitorati: in tale contesto potranno essere presenti strumenti caratterizzati da un rischio di sostenibilità anche superiore al valore soglia fissato dalla Banca.

#### Trasparenza sulla sostenibilità delle linee di gestione

Il Regolamento SFDR prevede, in capo ai Partecipanti ai mercati finanziari, specifici obblighi di trasparenza relativamente a prodotti che:

- promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese a cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance (Art. 8);
- hanno come obiettivo investimenti sostenibili (Art. 9).

Ad oggi le linee di gestione oggetto del Servizio non presentano le caratteristiche richiamate dagli Art 8 e 9 del Regolamento SFDR.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (c.d. "Regolamento Taxonomy")

Il Regolamento Taxonomy definisce criteri armonizzati per qualificare un'attività economica come "ecosostenibile". I Partecipanti ai mercati finanziari devono fornire informazioni sulla quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili sottostanti ai loro prodotti al fine di far comprendere il livello di ecosostenibilità dell'investimento.

Ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento Taxonomy si dichiara che gli investimenti sottostanti le linee di gestione oggetto del Servizio non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

#### **Classificazione dei clienti, Profilazione degli stessi e Tutele**

La normativa vigente prevede la classificazione della Clientela in tre distinte categorie: i Clienti al dettaglio (individuati, rispetto ai successivi, come categoria "residuale"), i Clienti professionali (precisamente definiti in appositi allegati della normativa) e le controparti qualificate (anch'esse espressamente profilate dalla normativa ed aventi caratteristiche contigue a quelle dei Clienti professionali). I Clienti professionali si distinguono, prima ancora che tra "privati" e "pubblici", tra quelli "di diritto" e quelli "su richiesta". I primi sono tali per effetto dell'attività svolta e/o per la propria natura giuridica ("di diritto per natura giuridica") ovvero in quanto imprese di grandi dimensioni ("di diritto per dimensione"). I secondi sono invece rappresentati da coloro che, non avendo i requisiti per rientrare tra i primi, richiedono espressamente tale profilo. La classificazione "su richiesta" esige una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i "Clienti professionali", anche solo limitatamente ad alcuni servizi o con riferimento a determinati strumenti finanziari o a specifici prodotti od operazioni, sempre di concerto con la Banca. Invece, per quanto riguarda le "Controparti qualificate", Le sottolineiamo che tale profilo è previsto per i soli servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. La suddivisione è molto importante poiché comporta principalmente una diversa applicazione del livello di tutela che la normativa ha previsto. Schematicamente, al Cliente al dettaglio, che costituisce, numericamente, la maggior parte dei Clienti di una banca quale siamo, è abbinata la tutela "massima", al Cliente professionale e alla Controparte qualificata quella che potremmo definire "ridotta".

I livelli di tutela sono principalmente rappresentati dalla valutazione che la Banca deve effettuare dell'"adeguatezza" e dell'"appropriatezza" dei servizi o degli strumenti finanziari o delle singole operazioni / serie di operazioni rispetto al profilo del Cliente. La finalità della valutazione di adeguatezza e della verifica di appropriatezza, che trovano applicazione in riferimento a servizi di investimento diversi, è quella di verificare, nell'interesse del Cliente, che i servizi di investimento e/o gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni da eseguirsi nell'ambito degli stessi servizi, siano adatti al Cliente o potenziale Cliente. Per valutare l'adeguatezza, applicabile ai servizi di investimento della consulenza in materia di investimento o di gestione di portafogli, la Banca deve raccogliere informazioni in merito alle conoscenze, alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi d'investimento del Cliente. A tali fini e per tali scopi abbiamo predisposto il "Questionario per la profilazione del Cliente"<sup>2</sup> che Le verrà sottoposto qualora decidesse di operare con noi ovvero, comunque, nel tempo, qualora Lei sia già nostro Cliente. Attraverso la compilazione del Questionario, la Banca acquisisce una serie di informazioni e di notizie inerenti agli obiettivi di investimento, alla conoscenza, all'esperienza e alla situazione finanziaria, le quali sono raccolte per la prestazione dei Servizi di investimento e vengono utilizzate per poter agire nel Suo miglior interesse. La Banca confronterà le caratteristiche del servizio di investimento e/o del prodotto finanziario oggetto della prestazione del servizio e/o dell'attività di investimento medesimo rispetto al Suo Profilo personale, desunto dalle predette informazioni

<sup>2</sup> Per questionario di profilatura si intende il questionario che la Banca sottopone alla Clientela al fine di raccogliere le informazioni – quanto meno in termini di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, obiettivo (inclusa la sua tolleranza al rischio) ed orizzonte temporale di investimento, situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere perdite) – che si rendono necessarie alla corretta attribuzione del profilo finanziario della Clientela medesima.

da Lei rilasciate, e verificherà l'appropriatezza o valuterà l'adeguatezza delle operazioni poste in essere. Evidenziamo che le informazioni fornite dal cliente in fase di profilatura costituiscono elemento essenziale per una corretta valutazione di adeguatezza e che è, pertanto, dovere del cliente fornire informazioni complete, puntuali, veritiere ed aggiornate, nonché informare tempestivamente l'intermediario di eventuali variazioni rilevanti. Il mancato ottenimento o l'ottenimento incompleto delle predette informazioni, così come la presenza d'informazioni dalla stessa giudicate come manifestamente superate, inesatte e/o incomplete, determinano l'astensione della Banca dalla prestazione del Servizio di Consulenza di Portafoglio.

Per la verifica dell'appropriatezza, invece, la Banca chiede ai Clienti unicamente le informazioni utili a definire la conoscenza e l'esperienza dello stesso Cliente. In altre parole, l'appropriatezza valuta più semplicemente se il Cliente, sempre sulla base delle informazioni da lui rilasciate, possieda quel livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio offerto o richiesto comporta. L'appropriatezza si applica ai seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari e di collocamento di strumenti finanziari. Non è quindi prevista per il Servizio di investimento di gestione di portafogli, illustrato nel presente Documento.

La nostra Banca, quando opera con Clienti professionali (e in ciò si sostanzia una minor tutela rispetto a quella prevista per il Cliente al dettaglio), può non effettuare la verifica di appropriatezza e può non raccogliere le informazioni relative ai parametri di conoscenza ed esperienza, anche ai fini dell'adeguatezza, per effetto della presunzione normativa che indica come il Cliente professionale possieda le esperienze, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Nessuna verifica di appropriatezza o valutazione di adeguatezza viene effettuata nei confronti di Controparti qualificate.

Altre tutele collegate alla diversa classificazione della Clientela sono relative a maggiori o minori obblighi di informazioni verso l'Investitore, con particolare riferimento alla strutturazione del contratto e agli obblighi di reportistica verso il Cliente. Per maggiori dettagli La rimandiamo alle norme indicate nella sezione "Estratto delle principali clausole contrattuali che regolano il Servizio", dove le peculiari tutele applicabili al Cliente al dettaglio sono puntualmente specificate, mentre ove abbiamo utilizzato il termine "Cliente", le previsioni contrattuali sono riferibili anche al Cliente professionale. Preme sottolineare che ai fini di quanto qui esposto, il Cliente, previo nostro consenso, ha la possibilità di richiedere, per iscritto, una diversa classificazione rispetto a quella inizialmente assegnata, anche solo limitatamente ad alcuni servizi o con riferimento a determinati strumenti finanziari o a specifici prodotti od operazioni.

## DEFINIZIONI DI TALUNI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE DOCUMENTO E NELLA SEZIONE DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI GESTIONE OFFERTA DALLA BANCA

**Duration:** è una misura della durata finanziaria ponderata rispetto ai flussi cedolari futuri di uno strumento obbligazionario. Nella gestione di un portafoglio in genere la si utilizza nella forma di Modified Duration ( $\text{Duration} / (1 + \text{tasso di rendimento})$ ), come indice di reattività del prezzo di un titolo obbligazionario rispetto al suo rendimento effettivo, ossia per valutare le conseguenze sui prezzi dei titoli dovute alle variazioni dei rendimenti di mercato. Più elevata è la duration maggiore è la variabilità del prezzo del titolo in caso di variazione dei tassi di mercato. Per determinare la duration massima riferita alla componente obbligazionaria indicata nella sezione descrittiva delle caratteristiche della linea verranno considerati gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli di debito, OICR, ETF, ETN). **Merito creditizio (Rating):** è l'assegnazione di una valutazione alla bontà di uno strumento di debito o di un soggetto debitore. Prende in esame la solidità del debitore e la capacità presente e futura di rimborso del debito esistente. Gli strumenti finanziari vengono classificati sulla base di un sistema di valutazione fornito da una società di rating esterna. Per determinare i limiti riferibili al parametro di rating della componente obbligazionaria indicato nella sezione descrittiva delle caratteristiche della linea verranno considerati gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria riconducibili ad emittenti societari (titoli di debito, OICR, ETF, ETN). **Parametro oggettivo di riferimento (benchmark):** è il parametro al quale confrontare il rendimento della gestione. Può essere formato da uno o più indici, elaborati da soggetti terzi, che siano di pubblico accesso. A semplice richiesta del Cliente verrà fornita al medesimo, tramite apposito documento, una descrizione degli indici che compongono i parametri oggettivi di riferimento utilizzati. **Asset class:** macroclasse che ricomprende strumenti finanziari omogenei per tipologia o altre caratteristiche, individuati in base a determinati criteri di classificazione (esempio: asset class azionaria, asset class obbligazionaria, ecc.). In particolare, per determinare la percentuale massima dell'asset class azionaria indicata nella sezione descrittiva delle caratteristiche della linea, verranno considerati solo gli strumenti che operano in modo direzionale nei mercati di riferimento, mentre verranno esclusi gli strumenti bilanciati e flessibili. **Categorie OICR:** si distinguono in azionari, bilanciati, obbligazionari, monetari, flessibili. **Categorie ETF:** si distinguono in ETF azionari, ETF obbligazionari, ETF strutturati con effetto leva, ETF strutturati senza effetto leva, ETF a gestione attiva. **Grado di rischio:** Il grado di rischio associato alla Linea di gestione esprime, in sintesi, il livello di rischiosità che la Linea ha presentato negli ultimi 5 anni. Esso è calcolato sulla base della volatilità (cioè sulla variabilità) dei rendimenti storici della Linea stessa rilevati con frequenza settimanale nel corso degli ultimi 5 anni e può assumere i seguenti livelli, in ordine crescente di rischiosità: molto basso, basso, moderato, alto, molto alto. Nel caso in cui la Linea non abbia ancora generato una serie di rendimenti di 5 anni, al fine di calcolare la volatilità si integrano i rendimenti storici della Linea con quelli realizzati dal relativo Parametro Oggettivo di riferimento (c.d. Benchmark). Si evidenzia che i dati storici utilizzati per calcolare il grado di rischio possono non costituire una rappresentazione significativa circa il futuro profilo di rischio che la Linea può assumere. Il grado di rischio può infatti variare in relazione all'andamento futuro dei mercati finanziari. Eventuali variazioni del grado di rischio sopra

indicato saranno comunicate al Cliente mediante il rendiconto di gestione. **Aree geografiche:** sono intese come aree geopolitiche degli emittenti o area prevalente di investimento a seconda dello strumento finanziario. Si distinguono in Nord America, Europa, Eurozona, Pacifico, Paesi Emergenti. Per la definizione dei "Paesi Emergenti" si adotta la classificazione di World Bank, reperibile sul sito Internet [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org) ". **Grado di esposizione valutaria** rappresenta la percentuale di patrimonio investita esposta all'andamento delle valute diverse dall'Euro.

## **ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

### **Gestione del patrimonio.**

La Banca presta il Servizio di Investimento di Gestione di Portafogli, ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei relativi regolamenti di attuazione. Nell'ambito di tale Servizio il Cliente potrà definire le caratteristiche della Linea scegliendo: a) la composizione del benchmark, selezionando un massimo di otto indici tra quelli proposti dalla Banca; b) i limiti agli investimenti entro i quali il gestore potrà esercitare la propria discrezionalità. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il cliente avrà la facoltà di modificare tali scelte. Il conferimento iniziale non può essere inferiore al minimo previsto con riferimento alla Linea di Gestione prescelta dal Cliente. Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto, di effettuare in ogni momento conferimenti aggiuntivi e smobilizzi successivi. A tal proposito resta inteso che ove il controvalore del patrimonio in gestione risulti, alla data del rendiconto periodico di cui al successivo **paragrafo "Rendiconto – Note informative"**, inferiore all'importo del conferimento iniziale minimo previsto per la Linea di Gestione prescelta dal Cliente e non venga ricostituito entro i 15 (quindici) giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo **paragrafo "Durata del contratto – Recesso dal contratto"**, intendendosi tale circostanza quale giusta causa di risoluzione. Il Cliente prende atto del divieto per i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui la Banca eventualmente si avvalga, di riscuotere denaro contante, strumenti finanziari o titoli di credito al portatore ovvero mezzi di pagamento ai medesimi intestati. Costituiscono ed integrano il patrimonio in Gestione gli strumenti finanziari e la liquidità conferiti inizialmente e, nel perdurare dell'incarico, gli strumenti finanziari e la liquidità derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, comprensivi dei relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, in ogni caso dedotti i prelievi e/o le riduzioni a qualunque titolo avvenute. Per la Linea di Gestione sarà indicato, ove significativo, il parametro di riferimento per la valutazione e comparazione dei risultati della Gestione. Il Cliente prende atto e si dichiara informato che i parametri di riferimento indicati per la Linea di Gestione costituiscono un mero elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dalla Banca nell'attività di gestione, ma che non costituisce un indicatore di futuri risultati dell'attività di gestione. La Banca non avrà alcun obbligo di raggiungere o superare tale parametro di riferimento che non rifletterà specularmente l'andamento del patrimonio gestito.

### **Modalità di gestione.**

La Banca compie, nell'esecuzione del contratto, ogni tipo di operazione con piena discrezionalità e senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente, purché in coerenza con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta dal Cliente. La Banca non può compiere atti di gestione che impegnino il Cliente oltre i limiti del patrimonio gestito, salvo diversa disposizione proveniente dal Cliente medesimo. Le percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nella Linea di Gestione possono essere superate esclusivamente in via transitoria e/o per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o da operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc.).

La Banca, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, si astiene dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo del Cliente.

Nella prestazione del Servizio, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, nel rispetto della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca. Il miglior risultato possibile per il Cliente al dettaglio è determinato, ai sensi dell'art. 27 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente che sono direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché di regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Il Cliente ha facoltà di impartire, in ogni tempo ed in forma scritta, ovvero telefonicamente, ovvero attraverso altra diversa modalità tra quelle previste di volta in volta dalla vigente normativa che consenta in ogni caso di riferire in maniera univoca al Cliente gli ordini impartiti, istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi compresa l'esecuzione di operazioni fuori da una sede di negoziazione. In tali casi la Banca anteriormente all'esecuzione dell'ordine, è tenuta a consegnare al Cliente le informazioni sui costi e gli oneri connessi. Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni specifiche relative ad una operazione non adeguata, provvede ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui è impossibilitata nel procedere alla sua esecuzione. Inoltre, la Banca, può non dar corso all'ordine impartito dal Cliente laddove esso sia tale da risultare incongruente con le caratteristiche della Linea di Gestione. In tale ultimo caso la Banca può invitare il Cliente a variare la Linea di Gestione prescelta. Ogni qual volta esistano istruzioni specifiche impartite dal Cliente, e fatto salvo in ogni caso quanto sopra previsto, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali disposizioni. Il Cliente dichiara tuttavia di essere consapevole che le istruzioni specifiche eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile. In ogni caso, la Banca è tenuta a rispettare i propri obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda eventuali parti o aspetti dell'ordine del Cliente per i quali non siano state impartite specifiche istruzioni. Qualora sussistano le condizioni previste dalla vigenti disposizioni di legge, la Banca potrà aggregare l'ordine disposto per conto del Cliente con ordini di altri clienti o con gli ordini della Banca medesima. Tale aggregazione potrà essere effettuata anche in presenza di operazioni poste in essere in forza di un'istruzione specifica del Cliente. In ogni caso, il Cliente prende atto che l'aggregazione potrebbe tradursi in un pregiudizio per il Cliente medesimo. Qualora l'istruzione specifica del Cliente sia impartita telefonicamente, le attestazioni saranno registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Una copia della

registrazione e delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, per il periodo normativamente previsto su richiesta dello stesso, e la Banca informa il Cliente circa i costi e gli oneri connessi all'operazione nel corso della telefonata registrata, fornendo successivamente al medesimo la documentazione al riguardo.

#### **Rischi connessi alle operazioni di gestione.**

Il Cliente prende atto che l'attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione, e ciò in particolare modo nei casi in cui la leva finanziaria sia superiore all'unità. Qualora la Gestione preveda una operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari in essa contenuti, la Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Cliente qualora il patrimonio in gestione, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto di rendicontazione, o, se successiva, alla data di inizio del rapporto, subisca un deprezzamento del 10% e successivi multipli del 10%.

Indipendentemente dalla circostanza che la Gestione abbia una operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari in essa contenuti, la Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Cliente in caso di perdite del patrimonio in gestione superiori alla soglia sopra indicata. In tali ipotesi, il superamento della soglia viene comunicato al Cliente stesso non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo. La percentuale di perdita è determinata individuando la differenza tra il controvalore totale del patrimonio in gestione, valutato giornalmente, e il patrimonio in gestione alla data di inizio di ciascun periodo di rendicontazione o, se successiva, quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi intervenuti. Tale differenza di valore viene rapportata alla giacenza media di periodo. Qualora, dopo aver informato il Cliente del verificarsi delle perdite, dovessero realizzarsi perdite ulteriori nel medesimo periodo di rendicontazione, la Banca ne darà comunicazione al Cliente solo laddove dette perdite eccedano nuovamente la soglia sopra indicata calcolata sul patrimonio in gestione alla data di inizio del periodo di rendicontazione o, se successiva, a quella di inizio rapporto. Ai sensi della direttiva Europea 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) che introduce limitazioni all'intervento pubblico a sostegno delle Banche e delle imprese di investimento che versino in situazione di crisi e ai sensi dei relativi Decreti Legislativi attuativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi di una Banca, Banca d'Italia, svolgendo le funzioni ed esercitando i poteri ad essa assegnati in qualità di autorità di risoluzione può disporre alternativamente, a prescindere dalla data di emissione dei titoli:

a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla Banca interessata, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della stessa secondo il seguente ordine: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati;

b) l'adozione di misure di risoluzione oppure la liquidazione coatta amministrativa, quando la misura indicata alla precedente lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto. Fra le misure di risoluzione Banca d'Italia potrà applicare il *bail-in*. Per *bail-in* si intende la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori.

Il *bail-in* può essere attuato secondo l'ordine di seguito indicato: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati (quali i titolari di obbligazioni subordinate); iv) creditori chirografari (quali i titolari di obbligazioni bancarie non garantite); v) persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al *bail-in* al posto dei depositanti protetti. Gli strumenti finanziari interessati dal *bail-in* potranno subire: la riduzione o l'azzeramento del valore; l'annullamento; la conversione in azioni o in altre partecipazioni; modifiche alle scadenze; modifiche all'importo degli interessi maturati o alla data dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche tramite sospensione dei relativi pagamenti per un periodo transitorio. Il Cliente prende atto e si dichiara informato che l'attività di gestione potrà avere ad oggetto strumenti finanziari potenzialmente soggetti alle misure di cui alle precedenti lettere a) e b).

#### **Conclusione del contratto e sua esecuzione.**

Il contratto può essere sottoscritto presso ogni dipendenza della Banca, nonché fuori sede, attraverso Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui la stessa eventualmente si avvalga, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto, in ogni caso, di quanto tempo per tempo normativamente previsto. L'incarico avrà esecuzione solo quando i beni oggetto del conferimento iniziale siano nella disponibilità della Banca e salvo quanto di seguito previsto. I Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei quali la Banca si avvale sono iscritti all'Albo di cui all'art. 31 del D.Lgs. 58/1998 ed autorizzati ad operare in Italia.

L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione qualora il Cliente sia classificato come Cliente al dettaglio. Entro tale termine il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto, senza spese né pagamento di corrispettivo alcuno, facendo pervenire a mezzo raccomandata a.r. apposita comunicazione alla Banca o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Nel caso di offerta fuori sede, al momento del primo contatto, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a consegnare al Cliente il documento informativo sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede (All. 4 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob 20307/2018 - Regolamento Intermediari) e copia della dichiarazione redatta dalla Banca da cui risultino gli elementi identificativi della stessa, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché l'indirizzo a cui inviare la dichiarazione di recesso contrattualmente prevista. In deroga a quanto previsto dall'art. 159 comma 5 del Regolamento Intermediari è fatto divieto al Cliente di consegnare al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati alla Banca ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a); c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore della Banca. E' fatto divieto al Cliente di consegnare al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso. In caso di violazione della predetta disposizione, il Cliente si assume in Contratto ogni responsabilità conseguente. Nel caso in vengano utilizzate tecniche di

comunicazione a distanza, la conclusione del Contratto avviene nel momento in cui la Banca riceve dal Cliente l'accettazione, debitamente sottoscritta, della proposta. Resta peraltro inteso che l'efficacia del Contratto è subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., al completamento delle formalità connesse all'Adeguata Verifica del Cliente da parte della Banca ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007. Il completamento delle predette formalità connesse all'Adeguata Verifica di cui al D.Lgs. n. 231/2007 vale altresì, ai sensi dell'art. 67 terdecies del D.Lgs. n. 206/2005, quale richiesta, da parte del Cliente, di esecuzione del medesimo Contratto. Resta altresì inteso che laddove, entro 90 giorni dalla conclusione del Contratto, la Banca, per cause ad essa non imputabili, non potesse dar integralmente corso alle predette formalità connesse all'Adeguata Verifica del Cliente, il Contratto non produrrà alcun effetto. Se il Contratto è concluso su internet, il Cliente ha il diritto di ottenere una ricevuta dell'ordine.

Il Contratto sottoscritto mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza sarà reso disponibile su supporto duraturo non cartaceo, mediante invio a mezzo email, all'indirizzo indicato dal Cliente stesso in sede di richiesta di conclusione del Contratto, ovvero con le diverse modalità di volta in volta concordate. Fermo restando il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, copia del Contratto, il Cliente è tenuto a stampare e/o salvare su supporto durevole il Contratto, che dovrà essere conservato per tutta la durata del rapporto. In caso di cointestazione, sarà cura di ciascun cointestatario stampare e/o salvare su supporto durevole il Contratto e conservarlo per tutta la durata del rapporto. L'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per 14 (quattordici) giorni qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206/2005. Entro tale termine il Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto, senza spese né pagamento di corrispettivo alcuno, facendo pervenire a mezzo raccomandata a.r. apposita comunicazione alla Banca. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il Cliente di opporsi allo svolgimento o alla prosecuzione da parte della Banca di attività di promozione e collocamento mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza.

Nell'esecuzione dell'incarico di Gestione la Banca è tenuta ed è espressamente autorizzata dal Cliente:

- a depositare presso di sé gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di subdepositarli presso altre banche e/o organismi italiani ed esteri, che ne consentano o meno la custodia e l'amministrazione accentrata, ovvero a tenere presso di sé e/o altri intermediari le registrazioni relative a strumenti finanziari dematerializzati;
- a versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio in Gestione sul Conto Tecnico di Gestione acceso presso la Banca.

Il patrimonio conferito in Gestione dal Cliente costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di questi ultimi.

La Banca, nell'esecuzione dell'incarico, è autorizzata, in via generale, a sostituire a sé, per il compimento degli atti relativi ai titoli subdepositati, soggetti subdepositari o loro corrispondenti ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti. Di ciò la Banca risponde ai sensi e nei limiti dell'art. 1717 cod. civ..

#### **Variatione della Linea di Gestione.**

Il Cliente può chiedere alla Banca - attraverso la sottoscrizione di idonea documentazione - di variare la Linea di Gestione prescelta.. La

Banca provvede a dar corso alla richiesta di variazione, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. La Banca provvederà ove necessario, a valutare preventivamente l'adeguatezza della richiesta di variazione rispetto alle conoscenze, alle esperienze, al patrimonio ed agli obbiettivi di investimento del Cliente. In caso di variazione della Linea di Gestione, al Cliente potrebbe essere richiesta un'integrazione del conferimento qualora il valore della disponibilità in denaro e degli strumenti finanziari presenti nella Linea al momento della variazione non sia almeno pari al conferimento minimo richiesto..

#### **Operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione**

Il Cliente prende atto ed autorizza che, per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca possa porre in essere, compatibilmente con la Linea di Gestione prescelta, operazioni anche al di fuori di una sede di negoziazione.

#### **Conflitto di interessi**

La Banca adotta ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che possano insorgere tra la stessa ed il Cliente ovvero tra Clienti diversi, anche in relazione a rapporti di Gruppo Bancario. Nell'identificazione dei conflitti viene, altresì, considerata la posizione degli esponenti aziendali, dei dirigenti, dei dipendenti e dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca. Rilevano, inoltre, eventuali legami di controllo o partecipazione, diretta o indiretta, con soggetti esterni al Gruppo Bancario. Qualora le misure adottate dalla Banca per gestire detti conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa quest'ultimo per iscritto, prima di agire per suo conto, della natura generale e delle fonti di tale conflitto, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. Ciò affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste.

Nel caso in cui l'ordine relativo ad operazioni nelle quali la Banca ha un interesse in conflitto venga impartito direttamente dal Cliente, anche telefonicamente, il dipendente della Banca che lo riceve provvede all'assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra mediante registrazione della conversazione.

#### **Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati**

E' facoltà della Banca coprire il rischio di cambio e di tasso con strumenti finanziari derivati o prodotti similari. Gli strumenti finanziari derivati potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione solo se esplicitamente previsti nella Linea di Gestione sottoscritta dal Cliente.

Il Cliente prende atto che la Banca deve, ove previsto dalla normativa regolamentare, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente paragrafo.

#### **Deleghe di gestione.**

La Banca può conferire deleghe gestionali inerenti alcuni strumenti finanziari e/o settori del portafoglio e/o anche l'intero portafoglio a soggetti terzi, autorizzati alla prestazione del Servizio. Laddove la Banca intendesse conferire deleghe gestionali in un momento successivo alla conclusione del contratto, essa provvede a comunicare prontamente per iscritto al Cliente gli estremi identificativi del delegato e le caratteristiche della delega, prima che quest'ultimo inizi a prestare



la propria attività. In ogni caso la delega gestionale non introduce alcun esonero o limitazione di responsabilità della Banca.

#### **Frequenza e criteri di valutazione degli strumenti finanziari**

Il valore del patrimonio gestito ai fini dell'adempimento dell'obbligo di rendiconto viene determinato - con la stessa periodicità con la quale sono forniti al Cliente i rendiconti relativi alla gestione - in base ai seguenti criteri: a) per gli strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di apertura di tali mercati o MTF nel periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati o MTF, il prezzo preso a riferimento è quello del mercato o MTF su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di apertura del mercato o MTF nel periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo viene utilizzato l'ultimo prezzo ufficiale rilevato; b) per gli strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati ovvero MTF, il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "Mark to Market"); c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato; d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati; e) per i titoli negoziati su mercati regolamentati o MTF e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca; f) per le quote e le azioni non quotate emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento; g) per gli strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro, il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso nella divisa di trattazione e il controvalore viene espresso applicando il relativo cambio rilevato nello stesso giorno di chiusura del rendiconto; h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo è attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

#### **Rendiconto - Note informative.**

La Banca fornisce al Cliente un rendiconto periodico della Gestione nonché le informazioni previste dalle disposizioni normative vigenti. La Banca dà altresì comunicazione al cliente almeno una volta all'anno dei costi e degli oneri da quest'ultimo sostenuti.

E' facoltà del Cliente richiedere di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta. In tale caso la Banca fornisce prontamente al medesimo una comunicazione di conferma dell'operazione effettuata contenente le informazioni essenziali relative alla stessa. Detta comunicazione conterrà le indicazioni previste dall'art. 60 p. 2 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 e verrà inviata al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora la Banca riceva la conferma dell'esecuzione da parte di un terzo, il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento di detta conferma.

Il rendiconto periodico viene fornito con cadenza trimestrale.

Nel caso in cui la Linea di Gestione prescelta dal Cliente al dettaglio sia caratterizzata da "effetto leva", cioè possa comportare una perdita superiore al patrimonio conferito in gestione, l'invio del rendiconto avverrà con cadenza mensile. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà pervenire alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione del rendiconto stesso.

#### **Commissioni e spese – Diritto di compensazione - Incentivi**

La Banca ha diritto ad un compenso per l'attività svolta ed al rimborso delle spese documentate, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico.

Il compenso di cui sopra è costituito, sulla base della tipologia commissionale prescelta dal Cliente, dalle componenti indicate nell'apposito "prospetto delle condizioni economiche", come di volta in volta modificato, cui si rinvia. Il Cliente, nel corso dell'esecuzione del contratto, ha facoltà di modificare la scelta della tipologia commissionale tra quelle proposte dalla Banca. La Banca riconoscerà integralmente al Cliente, attraverso l'accredito periodico sul Conto Tecnico di Gestione, le eventuali retrocessioni di commissioni di gestione che la stessa dovesse percepire da parte dell'Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.), i cui strumenti finanziari sono inseriti nella Gestione. Tali eventuali somme concorreranno conseguentemente ad incrementare il patrimonio affidato in Gestione. Il pagamento di quanto dovuto avverrà con regolamento sul Conto Tecnico di Gestione. Qualora il pagamento venga effettuato a mezzo di titoli di credito, tali titoli devono essere intestati all'ordine della Banca. La Banca è irrevocabilmente autorizzata al regolamento di quanto ad essa dovuto mediante addebito a valere sulle disponibilità comunque esistenti a nome del Cliente presso la medesima e, in caso di insufficienza di tali disponibilità, la Banca, laddove abbia ricevuto dal Cliente apposito mandato a vendere ai sensi dell'art. 1723, c. 2, c. c. potrà procedere alla vendita al meglio di parte o di tutti i titoli depositati presso la stessa, al fine di soddisfarsi sul ricavato. La Banca o il Gestore delegato potrà accettare benefici non monetari minori ammissibili ai sensi dell'art. 12 comma 3 della Direttiva Delegata (UE) 2017/593.

#### **Durata del contratto - Recesso dal contratto.**

Il contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento, con comunicazione scritta da darsi a mezzo raccomandata a.r..

La Banca potrà esercitare analogo diritto di recesso, con le medesime modalità di cui sopra, in presenza di una giusta causa, ovvero, in mancanza di quest'ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il recesso è in ogni caso efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

A partire da tale momento la Banca non compirà ulteriori atti sul patrimonio gestito, ad eccezione di quelli che dovessero essere ritenuti necessari per la conservazione del patrimonio stesso, nonché delle operazioni disposte e non ancora eseguite. La Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente presso la dipendenza ove il rapporto risulta in essere ed in ogni caso compatibilmente con i tempi richiesti dalle regole di mercato, gli strumenti finanziari oggetto della gestione e/o la liquidità riveniente dalla vendita di tutti o di parte dei predetti strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di consegna si intenderà assolto anche impartendo al subdepositario l'ordine di trasferirli al Cliente presso il

soggetto da questi indicato. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico sul "Conto Tecnico di Gestione" saranno messe a disposizione del Cliente, secondo le modalità sopra previste. Modalità differenti rispetto a quelle sopra previste potranno essere soddisfatte previa accettazione delle stesse da parte della Banca ed alle medesime verrà, in ogni caso, dato corso a spese e rischio del Cliente. La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto. Il recesso non comporta alcuna penalità o spesa di chiusura a carico del Cliente, che è comunque tenuto a riconoscere alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento delle stesse, nonché a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi del precedente **paragrafo "Commissioni e spese – Diritto di compensazione - Incentivi"**.

#### **Poteri di rappresentanza e firme autorizzate – revoca, modifica e cessazione.**

Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo e ad operare con la Banca ai sensi del Contratto, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Il Cliente e le persone di cui sopra sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, in forma grafica corrispondente alla firma depositata presso lo sportello ove il rapporto è intrattenuto, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata, e non siano trascorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque siano state rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre del rapporto conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti disposizioni. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, le stesse dovranno congiuntamente nominare le persone autorizzate a rappresentarle, nonché congiuntamente comunicare alla Banca le eventuali modifiche delle facoltà concesse alle medesime. La revoca della rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto più sopra stabilito. Il cointestatario che abbia disposto la revoca è tenuto a darne tempestivamente notizia agli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando la stessa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Tutto quanto previsto e regolato nel presente paragrafo si applica anche al "Conto Tecnico di Gestione" ed al deposito titoli accesi contestualmente al rapporto di Gestione per essere ad esso funzionali. In particolare le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari nel rapporto di Gestione sono autorizzate a rappresentarli anche nel rapporto di deposito titoli funzionale alla Gestione e nel rapporto di "Conto Tecnico di Gestione".

Nel caso di operazioni disposte da persone autorizzate a rappresentare il Cliente, la Banca, ai fini dell'effettuazione della Valutazione di Adeguatezza/Appropriatezza, terrà conto:

- della conoscenza sia del Cliente sia della persona autorizzata dal Cliente a rappresentarlo (in caso di rapporto cointestato, terrà conto sia della conoscenza di tutti i cointestatari, sia di quella della persona autorizzata a rappresentarli);

- quanto all'esperienza, della più prudente tra quella del Cliente e quella della persona autorizzata a rappresentarlo (in caso di rapporto cointestato, terrà conto della più prudente tra quelle dichiarate dai cointestatari e quella della persona autorizzata a rappresentarli);

- quanto a ogni altro elemento, di quanto dichiarato dal Cliente in caso di rapporto intestato a una sola persona; qualora invece il rapporto sia cointestato, la Banca, quanto agli obiettivi di investimento terrà conto del più prudente tra quelli forniti da ciascuno dei cointestatari e quanto alla situazione finanziaria, terrà conto complessivamente delle informazioni fornite dai cointestatari e delle informazioni disponibili presso la Banca.

#### **Cointestazione del rapporto con facoltà di operare disgiuntamente - Morte dell'intestatario o del cointestatario.**

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di operare disgiuntamente le une dalle altre, ciascuna di esse può impartire autonomamente disposizioni alla Banca, ivi compresa quella di estinzione del rapporto, con piena liberazione della stessa anche nei confronti degli altri cointestatari. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari - nelle ipotesi di ritiro totale o parziale del patrimonio - quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi 8 (otto) giorni dalla ricezione. I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, oltre che in dipendenza delle previsioni contrattuali, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Nel caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatari deve considerarsi cessato a tutti gli effetti il mandato di gestione conferito con il contratto ed il gestore sarà autorizzato a liquidare gli strumenti finanziari presenti nella Linea di Gestione. Il controvalore di questi ultimi sarà immediatamente reso disponibile ai cointestatari superstiti per la quota riferibile ai medesimi. Le somme di spettanza degli eredi dell'intestatario o del cointestatario defunto saranno rese disponibili agli stessi nel rispetto della normativa fiscale e civile in materia di successioni tempo per tempo vigente. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del patrimonio in gestione. La Banca, in tal caso, pretende, comunque, il concorso di tutti i cointestatari quando da uno di essi, o dal legale rappresentante dell'incapace, le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata. Al fine di individuare il soggetto che per conto dei cointestatari eserciterà i diritti collegati al possesso degli strumenti finanziari in Gestione, i cointestatari indicheranno all'atto dell'apertura del rapporto il nominativo del soggetto che assumerà il ruolo di rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 cod. civ.. Tutto quanto previsto e regolato nel presente paragrafo si applica, per quanto compatibile, anche al "Conto Tecnico di Gestione" ed al deposito titoli accesi contestualmente al rapporto di Gestione per essere ad esso funzionali. I singoli cointestatari forniscono individualmente alla Banca le informazioni necessarie a consentire a quest'ultima l'effettuazione della Valutazione di Adeguatezza/Appropriatezza, e la Banca, in tale ambito:

- terrà conto della conoscenza dei cointestatari;

- quanto all'esperienza e agli obiettivi di investimento, terrà conto del più prudente tra quelli forniti da ciascuno dei cointestatari;

- quanto alla situazione finanziaria, terrà conto complessivamente delle informazioni fornite dai cointestatari e delle informazioni disponibili presso la Banca.

### **Variazione delle condizioni normative ed economiche del contratto.**

La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme contrattuali che regolano il "Servizio di Investimento di Gestione di Portafogli". Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante invio di lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Le norme modificate entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tali comunicazioni od avvisi. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente, ove lo stesso non abbia esercitato, con lettera raccomandata a.r. da inviare alla Banca entro il predetto termine di decorrenza, il proprio diritto di recesso dal rapporto. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto di Gestione, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui alla normativa vigente. Qualora la stessa non disponga diversamente, il Cliente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di dette modifiche, ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal rapporto nei termini e con le modalità dianzi descritte.

### **Invio della corrispondenza.**

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo riportato nel contratto di gestione e secondo le modalità nel medesimo indicate, oppure fatti conoscere successivamente per iscritto. Ciò deve intendersi anche con riferimento al rendiconto e alle note informative relative alle operazioni effettuate. Tutte le comunicazioni previste nel Contratto possono essere trasmesse al Cliente: a) utilizzando un supporto cartaceo; b) utilizzando un supporto duraturo non cartaceo. Qualora il Cliente si sia avvalso della possibilità di ricevere le comunicazioni su supporto duraturo non cartaceo, e sempre che il medesimo abbia aderito al servizio di Multicanalità, le stesse saranno fornite dalla Banca mediante messa a disposizione online sul sito della Banca nell'Area Personale denominata "comunicazioni". In mancanza di diverso accordo scritto, quando la Gestione è intestata a più persone, la corrispondenza, le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questo indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari. Le notifiche, le disposizioni e le comunicazioni dirette dal Cliente alla Banca devono essere fatte pervenire per iscritto alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il Cliente cura che esse siano compilate in modo chiaro e leggibile.

### **Legge applicabile e Foro competente.**

I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana. La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti al rapporto è quella italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e segg. del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Servizio di investimento di gestione di portafogli e servizio di consulenza in materia di investimenti.**

In connessione con il Servizio di investimento di gestione di portafogli la Banca presta obbligatoriamente il servizio di consulenza in materia di investimenti (di seguito il "Servizio di Consulenza"). Il Servizio di Consulenza consiste nella formulazione, da parte della Banca, di raccomandazioni personalizzate al Cliente relative ad una o più operazioni a valere sulla Linea di Gestione. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente ed è basata sulla considerazione delle caratteristiche dello stesso risultanti dal Questionario per la profilazione del Cliente (il "Questionario"). La raccomandazione viene registrata nel sistema informatico della Banca ed è valida per il periodo di tempo riportato sul documento attestante la prestazione della raccomandazione, salvo che il Cliente non abbia nel frattempo comunicato alla Banca modifiche circa le informazioni rilasciate nel Questionario. La Banca presta il Servizio di Consulenza in tutti i casi in cui il Cliente: i) sottoscrive Linee di Gestione e/o ii) effettua conferimenti aggiuntivi e/o iii) richiede variazioni della Linea di Gestione (ove necessario) e/o all'esito di eventuali prelievi effettuati dal Cliente. Le regole e le modalità con le quali viene prestato il Servizio di Consulenza sono previste nel relativo contratto per la prestazione del servizio di consulenza di portafoglio in materia di investimenti.

### **Procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.**

Per eventuali contestazioni in merito al contratto, il Cliente ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita per il Cliente, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Qualora il Cliente classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè della controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.lgs.58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;
- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;

- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro.

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;

- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute nel Contratto. La guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del Cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

Il Cliente può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora il Cliente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

**E' Sua facoltà richiederci, in ogni caso, in tempo utile prima della conclusione del contratto, copia completa del medesimo. La richiesta potrà essere indirizzata a qualsiasi nostra dipendenza.**

#### **INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O DEI FONDI DEI CLIENTI**

La Banca, nel detenere strumenti finanziari o fondi dei Clienti, ha adottato una serie di misure per assicurarne la tutela. In particolare, la Banca provvede alla conservazione di apposite evidenze contabili relative agli strumenti finanziari ed ai fondi detenuti da essa per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente ed indicano il depositario (o sub-depositario) dei beni medesimi. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza ogni singola posizione e sono, inoltre, regolarmente confrontate con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari, ovvero con i beni depositati presso la Banca. Inoltre nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita, inoltre, compensazioni tra le posizioni (sia in fondi sia in strumenti finanziari) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura è prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima. La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi i fondi e gli strumenti finanziari di pertinenza dei

Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. La stipula di un contratto scritto non è obbligatoria nel caso di Clienti professionali.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in conti *omnibus*, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato:

a) all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto *omnibus*; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti *omnibus* intestati esclusivamente a Clienti professionali;

b) all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in conti *omnibus* siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.

Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del Cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o della Banca, quest'ultima ne informa il Cliente, rappresentando allo stesso i rischi che ne derivano.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato (ossia Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati, sulla base della disciplina del Paese di origine, all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari);
- altri depositari abilitati (ossia le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi).

Al Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità. In caso di sub deposito, resta ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione del sub-depositario, compresi i casi di sua insolvenza. Del pari, resta ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente qualora gli strumenti finanziari del Cliente vengano detenuti da un terzo in un conto "omnibus". Nelle evidenze contabili tenute dalla Banca è riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

La Banca seleziona gli eventuali depositari delle disponibilità liquide o sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela, sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi extracomunitari o i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi,

il Cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario. La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati. Qualora la Banca intendesse effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, la Banca sub-deposita i beni solo presso soggetti regolamentati e vigilati. La Banca può sub-depositare gli strumenti finanziari della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti professionali e questi chiedano per iscritto alla Banca di sub-depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

#### **INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI PERTINENTE**

Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all'adesione, da parte dell'intermediario, a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "Fondo"), istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Fondo, che ha personalità giuridica di diritto privato e che è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prevede l'indennizzo degli investitori entro i limiti di importo -di seguito indicati- previsti dall'art. 8 del relativo Regolamento Operativo, per i crediti, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione:

- dei servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento (con o senza assunzione a fermo e/o assunzione di garanzia), gestione di portafogli, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Gli interventi del Fondo sono subordinati:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario, all'emissione del decreto che dispone la liquidazione;

- in caso di fallimento dell'intermediario, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- in caso di concordato preventivo dell'intermediario, alla sentenza di omologazione del concordato.

Il Fondo interviene ad indennizzare gli investitori (ove non ricorrano le cause di esclusione previste dal relativo Regolamento Operativo) per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun Investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it). La Banca è inoltre aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, ed oggi diventato un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Con il D.Lgs. n. 659/96 è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti. In virtù della previsione contenuta nel D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti. Gli artt. 9-bis e 96-ter del D.Lgs. 385/1993 attribuiscono infine alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti. Il legislatore italiano, con il D.Lgs. Del 24 marzo 2011 n. 49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri 10 giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.). Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 96-bis del T.U.B., così come modificato dal decreto legislativo n.49 del 24 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE, cui l'articolo 27 dello Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi si conforma:

*"I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. Sono esclusi dalla tutela: a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli; c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile; d) i*

depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse; g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica; h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19; l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.”.

In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti a cui affida il proprio risparmio. In merito alla tutela dei conti cointestati, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha precisato (propria comunicazione del 25 novembre 2004) che essa è da intendersi per depositante, pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000,00 Euro per ciascuno dei cointestatari. Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto congiunto, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000,00 Euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati. Al fine di tale computo, si rammenta l'art.8 comma 2 della Direttiva 94/19, in base al quale un conto congiunto deve considerarsi ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, salve specifiche disposizioni.

Infine, in merito alla tutela dei Certificati di deposito nominativi, lo stesso Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con propria comunicazione del 3 aprile 2006, ha affermato che “si possa ragionevolmente concludere che i certificati di deposito nominativi, aventi la caratteristica di operazioni di raccolta, assimilabile ai depositi con obbligo di restituzione, siano sottoposti alla garanzia di rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”.

#### **INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI, NONCHE' SULLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI**

## **GESTIONE DI PORTAFOGLI, SULLA LINEA DI GESTIONE ED I RELATIVI RISCHI**

### **AVVERTENZE GENERALI**

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'Investitore deve essere informato sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. A tal fine, qualora la Banca fornisca al **Cliente al dettaglio** o potenziale Cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta sia stato pubblicato un prospetto conformemente alle disposizioni del Testo Unico della Finanza, la medesima si impegna a comunicare al Cliente o potenziale Cliente le modalità per ottenere il prospetto.

L'Investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'Investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adatto per l'Investitore.

### **PARTE “A” - LE TIPOLOGIE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Premettendo che la schematizzazione che segue ha finalità esemplificativa ma non esaustiva, essendo il settore finanziario particolarmente dinamico e quindi in costante evoluzione, si propone la seguente distinzione per categorie degli strumenti finanziari più diffusi, rimandando il Cliente, come indicato nella precedente sezione “avvertenze generali”, alla lettura dell'eventuale prospetto pubblicato ai sensi del Testo Unico della Finanza nei casi di offerta al pubblico. Rimaniamo a disposizione, attraverso le nostre dipendenze, per eventuali Sue richieste relative alle caratteristiche degli strumenti finanziari, anche eventualmente non di seguito citati.

**Titoli di capitale**, tra i quali, per diffusione, si citano le azioni. Acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

**Titoli di debito**, tra i quali, per diffusione, si citano i titoli di stato e le obbligazioni. Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato (unico o periodico). I titoli di debito prevedono generalmente tassi di interesse fissi o variabili. Non mancano però, soprattutto per le obbligazioni, titoli indicizzati nel tasso di interesse e/o nel valore di rimborso, a tassi crescenti o decrescenti o che presentano una combinazione di più parametri.

Si possono ulteriormente identificare le seguenti sotto-categorie principali:

**Strumenti del mercato monetario**, si tratta di strumenti finanziari normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento.

**Obbligazioni**, che costituiscono la sotto-categoria più diffusa e le cui tipologie più note sono le seguenti:

Convertibili: sono obbligazioni che attribuiscono al titolare, oltre ai diritti ‘tradizionali’ garantiti dalle obbligazioni ordinarie, cioè il diritto di percepire un interesse e di ottenere il rimborso del capitale sottoscritto, anche il diritto di convertire il titolo obbligazionario in

strumenti finanziari, generalmente azioni, ad una data prestabilita, secondo un rapporto di cambio prefissato, determinando conseguentemente la variazione dello status del titolare da creditore della società emittente ad azionista, con modifica radicale del profilo di rischio dell'investimento. Ordinarie: rappresentano la tipologia più diffusa di titolo di debito e si differenziano dalle precedenti poiché non sono convertibili e incorporano i soli diritti 'tradizionali'. Con warrant: obbligazioni a cui è abbinato un *warrant*, cioè un buono che consente di sottoscrivere un determinato numero di strumenti finanziari, generalmente azioni della stessa società emittente o di altra società a condizioni e tempi prefissati. Il *warrant* è autonomo rispetto all'obbligazione a cui si accompagna per cui l'obbligazionista può decidere di cederlo, trattenendo il solo titolo obbligazionario, o può sottoscrivere le azioni di compendio continuando a rimanere obbligazionista. Senza cedole: detto anche 'a cedola zero' o '*zero coupon bond*'. Il loro valore nominale corrisponde al prezzo di rimborso; il valore di emissione è determinato sottraendo dal valore nominale l'importo dell'interesse rapportato all'intero periodo di durata del prestito. Gli interessi non sono quindi corrisposti periodicamente (mancano perciò le cedole) e il tasso di interesse applicato è solo fisso. Strutturate: associano ai diritti 'tradizionali' dell'obbligazione, una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari o parametri (ad esempio indici, azioni, valute). Il rendimento può notevolmente variare, essendo quantificato sulla base di parametri collegati al verificarsi o meno di certi eventi previsti nel regolamento dell'emissione.

Subordinate: sono quel tipo di obbligazioni che, in caso di liquidazione e/o insolvenza dell'emittente, possono essere rimborsate solo se risultano soddisfatti altri creditori, anche obbligazionari.

**Strumenti finanziari derivati**, tra i quali, per diffusione, si citano i *future*, le opzioni, i *warrant*, i *covered warrant* e i *certificate*, gli *swap*. Nei derivati che assumono la fattispecie di contratti il Cliente può assumere il duplice ruolo di acquirente e venditore (con conseguenti diritti ed obblighi speculari) mentre in quelli rappresentati da strumenti finanziari, il Cliente potrà assumere il solo ruolo di acquirente, controparte della società emittente.

Future: contratti a termine quotati su mercati specificamente regolamentati od organizzati (ad esempio il mercato regolamentato IDEM di Borsa Italiana SpA), secondo standard contrattuali i cui contenuti (importo minimo di negoziazione, scadenza, clausole, ecc.) sono definiti dall'autorità di gestione del mercato regolamentato od organizzato. I *future* sono contratti a termine in base ai quali le controparti si impegnano a scambiarsi, ad un prezzo e ad una scadenza prefissata, un bene specifico, e sono suscettibili di essere negoziati. Opzione: contratto che, nel caso in cui ci si ponga come acquirente, attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una determinata quantità di un'attività finanziaria (ad esempio azioni, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici), il cosiddetto 'sottostante', ad un prezzo prefissato (*strike price*) entro una certa data (opzione di tipo americano) o a una certa data (opzione di tipo europeo). Per i contratti per i quali è prevista la liquidazione monetaria, l'acquirente dell'opzione potrebbe incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio prestabilito ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio prestabilito e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Una particolare tipologia di opzione è rappresentata da quella non negoziata su mercati organizzati, cosiddetta "over the counter –OTC", la quale presenta caratteristiche non standardizzate. Warrant: strumento finanziario, definito anche "buono", generalmente abbinato

ad una obbligazione (cfr. "Obbligazione con *warrant*") o, più raramente abbinato ad un'azione oppure emesso autonomamente. Conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, generalmente azioni. Covered Warrant: strumento finanziario, diverso dal *warrant*, che conferisce la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Certificate: strumento finanziario, diverso dal *covered warrant*, che replica l'andamento di un'attività sottostante. Swap: contratto cosiddetto "over the counter" ossia negoziato fuori dai mercati organizzati. In generale identifica uno "scambio" di capitali e/o di flussi d'interesse o di importi indicizzati a tassi, divise, indici di vario genere. Il termine assume oggi una valenza generica e sottende una notevole varietà di transazioni assai differenziate, anche se accomunate da alcuni elementi di riferimento. Acquisto/vendita di divisa a termine: l'acquisto/vendita di divisa a termine è un contratto derivato "over the counter – OTC" con il quale il Cliente si impegna irrevocabilmente ad acquistare/vendere un determinato importo in divisa estera alla data di scadenza, cedendo/ricevendo euro o altra divisa estera, ad un controvalore determinato in base al prezzo a termine, intendendosi per prezzo a termine il livello di cambio con cui si determina l'importo da scambiare

**Prodotti finanziari assicurativi**. Si tratta di polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, emesse da imprese di assicurazione e collocate anche da banche, quali intermediari. Per diffusione, si citano le seguenti:

Polizza Index Linked: polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento. Polizza Unit linked: polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni.

Categoria particolare, in quanto "trasversale" rispetto alle categorie citate, è poi rappresentata dagli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - OICR** – composta da:

Fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. I Fondi comuni di investimento possono essere di: *tipo aperto*, nel caso di fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

*tipo chiuso*, nel caso di fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; Sicav – Società di investimento a capitale variabile: ossia società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; ETF – è l'acronimo di Exchange Traded Funds, termine con il quale si identifica una particolare tipologia di fondo d'investimento o Sicav con due principali

caratteristiche: è negoziato in Borsa come un'azione; ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

**ETN** – è l'acronimo di Exchange Traded Notes, termine con il quale si identificano strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante (tipicamente un indice azionario, obbligazionario, di valute o singole valute, tassi ecc) a cui fanno riferimento. Similmente agli ETF gli ETN sono negoziati in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante.

**ETC** – è l'acronimo di Exchange Traded Commodities, termine con il quale si identificano strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante (singola materia prima o indice di materie prime) a cui fanno riferimento. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN. Similmente agli ETF, gli ETC: sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime a cui fanno riferimento.

Altra Categoria particolare, per tipologia di strategia applicata, è poi rappresentata dai seguenti strumenti:

**Strumenti absolute return o a ritorno assoluto:** sono strumenti (quali ad esempio fondi, ETF) che attuano strategie finalizzate a produrre rendimenti positivi indipendentemente dall'andamento dei principali indici di mercato, siano questi in ribasso o in rialzo. Diverse sono le fonti di performance all'interno di tali strategie, con l'obiettivo di ottenere rendimenti tendenzialmente decorrelati dai mercati di riferimento.

**Strumenti direzionali:** sono strumenti (quali ad esempio: azioni, obbligazioni, fondi) che utilizzano strategie finalizzate a trarre un vantaggio da investimenti che seguono in modo lineare la direzione (al rialzo o al ribasso) del mercato, di indici rappresentativi o di titoli specifici.

**Strumenti flessibili:** sono strumenti (quali ad esempio i fondi) che utilizzano strategie finalizzate a cogliere cambiamenti nelle diverse dinamiche dei mercati finanziari di riferimento. L'obiettivo principale è quello raggiungere un risultato positivo tramite una gestione dinamica ed il ribilanciamento dei pesi delle diverse asset class del portafoglio (es: azionaria / obbligazionaria). In particolare la componente azionaria può variare dallo 0% al 100% del portafoglio.

**Strumenti bilanciati** (esempio: OICR, ETF): investono contemporaneamente in strumenti di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in proporzione diversa, in base alla propria politica di investimento e stile di gestione

La maggior parte degli strumenti finanziari sopra elencati, possono o meno essere quotati su un mercato regolamentato e/o organizzato ed ivi negoziati.

## **PARTE "B" - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;**
- 2) la sua liquidità;**

**3) la divisa in cui è denominato;**

**4) gli altri fattori fonte di rischi generali.**

### **1) La variabilità del prezzo**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

#### **1.1) Titoli di capitale e titoli di debito**

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** e **titoli di debito**.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

#### **1.2) Rischio specifico e rischio generico**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

#### **1.3) Il rischio emittente**

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si



devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Quanto a ETN ed ETC, il rischio emittente presente può essere mitigato ovvero neutralizzato laddove l'emissione sia controgarantita.

#### **1.4) Il rischio d'interesse**

Con riferimento ai titoli di debito, l'Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza. Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'Investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

#### **1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio**

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - Sicav). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

#### **2) La liquidità**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su**

**mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.** Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'Investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti in tempi ragionevoli a condizioni di prezzo significative (ossia condizioni tali da riflettere una pluralità di interessi in acquisto e in vendita) e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

#### **3) La divisa**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'Investitore, tipicamente l'euro per l'Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. **L'Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.**

#### **4) Gli altri fattori fonte di rischi generali**

##### **4.1) Denaro e valori depositati**

L'Investitore deve conoscere le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

##### **4.2) Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggungeranno alle perdite subite.

##### **4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'Investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'Investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati

e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

##### **4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni**

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*orderrouting*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'Investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### **4.5) Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'Investitore - o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

#### **4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### **PARTE "C" - LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'Investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'Investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adatto per l'Investitore.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### **1) Future**

##### **1.1) L'effetto "leva"**

Le operazioni su *future* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Il margine versato inizialmente,

nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *future*. Se l'Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'Investitore essere debitore di ogni altra passività prodottasi.

#### **1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio**

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### **2) Opzioni**

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

##### **2.1) L'acquisto di un'opzione**

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *future*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *future* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un Investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

##### **2.2) La vendita di un'opzione**

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *future*, il venditore assumerà una posizione in *future* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

##### **3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in future e opzioni**

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

#### **1.1) Termini e condizioni contrattuali**

L'Investitore deve essere informato circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *future* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

#### **1.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi**

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuitbreakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *future* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### **1.3) Rischio di cambio**

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'Investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

##### **4) Warrant**

Le operazioni in *warrant* comportano un particolare livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare questi strumenti finanziari derivati deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie sulle quali intende operare. L'acquisto di un *warrant* è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che giungano a scadenza con un valore anche notevolmente ridotto o addirittura senza alcun valore. Valgono, anche per il *warrant*, i fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B".

##### **5) Covered warrant**

Le operazioni in *covered warrant* comportano un elevato livello di rischio. Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", valgono per il *covered warrant* le stesse avvertenze indicate al precedente punto 4) *Warrant*. Inoltre l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi. Come per i rischi descritti precedentemente per indicare cos'è l'effetto leva, anche nel caso di *covered warrant* il costo di acquisto di detti strumenti finanziari è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore delle attività sottostanti e ciò produce il cosiddetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato delle attività sottostanti relativamente piccolo, avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul valore di mercato del *covered warrant*: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Tale effetto leva, però, diversamente da quanto descritto sopra in merito ai *future*, non è interessato da eventuali incrementi del margine versato inizialmente, e, conseguentemente, la perdita potenziale massima non può superare il costo di acquisto dello strumento finanziario più le commissioni. In talune particolari circostanze le condizioni

contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuitbreakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare le posizioni. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, la prima fosse soggetta a limiti di prezzo mentre il *covered warrant* non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello strumento finanziario derivato. Conseguentemente, un Investitore che si accingesse ad acquistare un *covered warrant* relativo ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo di esercizio dello stesso *covered warrant* (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità di profitto inerente detto esercizio diventi remota.

##### **6) Certificate**

Il Cliente deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini, il funzionamento e le condizioni dei *certificate* su cui intende operare. Le operazioni in *certificate* comportano un consistente livello di rischio e, conseguentemente, la possibilità che il valore dello strumento finanziario si riduca, anche notevolmente, è elevato. Per tale ragione il Cliente potrebbe perdere anche l'intera somma utilizzata per l'acquisto di detti strumenti finanziari più le commissioni, salvo che la struttura del *certificate* preveda un importo minimo di rimborso a scadenza.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", il Cliente deve considerare che molti degli elementi di rischio indicati per il *covered warrant* possono riguardare anche il *certificate*, quali: (a) il regolamento in denaro di un differenziale e non solo l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante; (b) l' "effetto leva" che non comporta però una perdita potenziale superiore al costo di acquisto più le commissioni; (c) i rischi derivanti dal cambiamento delle condizioni contrattuali; (d) le particolari condizioni di illiquidità del mercato; (e) la possibilità che la proporzionalità tra i prezzi dello strumento finanziario e l'attività sottostante possa venire meno, rendendo difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello strumento finanziario stesso.

##### **7) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swap**

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti finanziari derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta con il Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'Investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

##### **7.1) I contratti di swap**

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che

sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

#### **PARTE "D" - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI**

I prodotti finanziari assicurativi descritti nella precedente Parte "A", sono il risultato di due componenti distinte. Quella assicurativa deriva dalla natura di polizze vita così come disciplinate dal codice civile e dalla regolamentazione di vigilanza prevista. La componente finanziaria deriva invece dal fatto che l'impresa di assicurazione investe i premi netti ricevuti dai Clienti sottoscrittori in strumenti finanziari sottostanti (ad esempio obbligazioni eventualmente abbinate ad opzioni, Fondi comuni di investimento, ecc.). Quindi la polizza assicurativa sarà soggetta, per quanto riguarda gli strumenti finanziari sottostanti, ai rischi richiamati nelle precedenti parte "B" e "C", ove applicabili. La combinazione delle due componenti, unita alla varietà delle tipologie contrattuali che regolano tali prodotti, generano diversi gradi di rischio che impongono al Cliente di comprendere preliminarmente il funzionamento e le caratteristiche dei prodotti finanziari assicurativi che intende sottoscrivere. In tal senso si sottolinea che la distribuzione al pubblico di tali prodotti è soggetta alla preventiva predisposizione di un prospetto, conformemente alle disposizioni del Testo Unico della Finanza. Nel prospetto sono indicate tutte le caratteristiche, le informazioni e i rischi inerenti al prodotto. La Banca si impegna, a semplice richiesta del Cliente o potenziale Cliente, a fornirgli copia di tale prospetto. Sarà buona norma del Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione di un prodotto finanziario assicurativo, prendere visione di tutte le informazioni riportate nel prospetto stesso.

#### **PARTE "E" - IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI, LE SUE TIPOLOGIE PRINCIPALI ED I RISCHI AD ESSO CONNESSI**

Il servizio di investimento di gestione di portafogli consente di avvalersi delle competenze di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. A differenza dei Fondi comuni di investimento e delle Sicav, il patrimonio di ogni singolo Cliente non confluisce in un patrimonio collettivo e la gestione di portafoglio viene effettuata separatamente per ogni Cliente. Il patrimonio del Cliente è separato a

tutti gli effetti da quello degli altri Clienti dell'intermediario e da quello dell'intermediario medesimo; non può, in particolare, essere utilizzato in nessun caso a favore dei creditori dell'intermediario che cura l'investimento. L'Investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di Gestione impartendo istruzioni vincolanti per l'investitore-gestore. La rischiosità della Linea di Gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dall'intermediario-gestore. L'Investitore può orientare la rischiosità del servizio di Gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una Linea di Gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della Linea di Gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario-gestore che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Cliente deve quindi tener presente che il proprio patrimonio conferito in Gestione, al termine del mandato conferito all'intermediario-gestore, può essere di valore inferiore a quello originariamente investito. L'Investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario-gestore sulle caratteristiche e sul grado di rischio della Linea di Gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della Linea di Gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente e l'intermediario-gestore potranno addivenire alla conclusione del contratto solamente se, una volta apprezzato il grado di rischio della Linea di Gestione prescelta, l'investimento sia adeguato per l'Investitore, con particolare riferimento alle conoscenze, alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi d'investimento di quest'ultimo.

##### **1) La rischiosità di una Linea di Gestione**

L'Investitore può orientare la rischiosità di una Linea di Gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della Linea di Gestione.

##### **1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella Linea di Gestione**

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'Investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una Linea di Gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui essa può investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una Linea di Gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della Linea di Gestione sarà diversa e più elevata.

##### **1.2) La leva finanziaria**

Nel contratto di Gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della Linea di Gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti Investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della Linea di Gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario-gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in Gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della Linea di Gestione.

## **2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione**

### **2.1) Richiamo**

Nell'ambito del servizio di Gestione vengono effettuate dall'intermediario-gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'Investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A", "B", "C" e "D" del presente documento.

### **2.2) Commissioni ed altri oneri**

Prima di concludere il contratto di Gestione, l'Investitore deve ottenere dettagliate informazioni inerenti le commissioni e le modalità di calcolo delle medesime, le spese e gli altri oneri dovuti all'intermediario-gestore. Tali informazioni sono comunque riportate nel contratto di Gestione. Nel valutare la congruità delle commissioni di Gestione, l'Investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario-gestore esegua operazioni non necessarie.

## **3) Le principali tipologie di Gestione**

Le principali tipologie di gestioni patrimoniali sono la Gestione in titoli, la Gestione in fondi e la Gestione mista. Nella **Gestione in titoli** il patrimonio è investito prevalentemente in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, strumenti finanziari derivati, ecc. Nella **Gestione in fondi** il patrimonio è investito prevalentemente in quote di Fondi comuni di investimento e di Sicav. Nella **Gestione mista** il patrimonio è investito sia in quote di Fondi comuni di investimento e di Sicav che in strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli di debito e di capitale. La linea di gestione prescelta dal Cliente può essere di natura bilanciata, obbligazionaria, azionaria o flessibile e, a seconda delle caratteristiche specifiche della linea (dettagliate nell'apposita sezione), il patrimonio può essere investito in diverse tipologie di strumenti finanziari (quali ad esempio titoli di debito, titoli di capitale, ETF, quote di Fondi comuni di investimento e di Sicav). La Linea prescelta dal Cliente è caratterizzata da leva finanziaria pari a uno.

## **4) Prodotti finanziari complessi nel Servizio di gestione di portafogli**

Con comunicazione n. 97996 del 22.12.2014 "Distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti Retail", la Consob è intervenuta in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi presso la clientela al dettaglio. La complessità è un concetto relativo, se collegata ai prodotti finanziari complessi si potrebbe definirla come una molteplicità di elementi, di aspetti non univoci che rendono il prodotto di difficile comprensione, comparabilità e valutazione in termini di rischio/rendimento per un cliente al dettaglio. Livelli di complessità elevata di prodotti finanziari accrescono le difficoltà di comprensione delle caratteristiche e dei rischi derivanti dalle operazioni finanziarie poste in essere e, in quanto tali, sono idonei a pregiudicare la capacità dei risparmiatori di assumere consapevoli decisioni di investimento.

I fattori che possono rendere un prodotto di difficile comprensione sono, a titolo esemplificativo, un prodotto finanziario derivato o una componente opzionale; racchiudere beni o indici sottostanti dal valore non facilmente calcolabile, o i cui prezzi o valori non sono accessibili al pubblico; un investimento a termine fisso, per esempio con penali in caso di ritiro anticipato che non sono illustrate in modo chiaro; utilizzare variabili multiple o formule matematiche complesse per determinare il rendimento dell'investimento (prodotti strutturati); comprendere garanzie o protezione del capitale condizionali o parziali, o che possono venir meno con il verificarsi di determinati eventi.

Il maggior grado di complessità non implica necessariamente maggiore rischiosità di un prodotto, tuttavia l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario determina il presupposto per la comprensibilità del rischio d'investimento sotteso.

Con particolare riferimento al Servizio di gestione di portafogli la Commissione ha precisato che i "servizi di gestione (individuale e collettivo) mitigano la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti inseriti nei portafogli gestiti", poichè le scelte di investimento sono effettuate da un intermediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo della conformità degli investimenti al mandato ricevuto, nell'interesse del cliente.

A tal proposito il Gruppo BPER Banca S.p.A. informa il cliente della possibilità di investire, da parte del gestore, in prodotti finanziari complessi nel rispetto delle scelte e caratteristiche del Mandato sottoscritto; inoltre nei rendiconti periodici trasmessi alla clientela, verrà fornita la rappresentazione dei prodotti finanziari a complessità elevata, effettivamente oggetto delle operazioni di investimento nel periodo di riferimento.

**La informiamo che, qualora intenda addivenire con questa Banca alla conclusione di un contratto di gestione di portafogli, è nostra intenzione conferire la più ampia delega di gestione, sull'intero portafoglio, ad Optima Spa - SIM, Società del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A..**

## CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI GESTIONE

Nell'ambito della definizione delle caratteristiche della Linea di gestione, il cliente può scegliere:

- la composizione del benchmark, individuando un massimo di otto indici fra quelli riportati nella tabella di cui alla lettera A);
- i limiti agli investimenti entro i quali il gestore può esercitare la sua discrezionalità, scegliendo fra le opzioni riportate nella tabella sottostante di cui alla lettera B).

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Cliente avrà la facoltà di chiedere alla Banca la modifica di tali scelte.

- Composizione del benchmark

Indice	Descrizione indice	Asset Class di riferimento dell'Indice	Strumenti finanziari su cui la gestione può investire, rappresentativi dell'Asset Class
<b>ICE BofA Euro Treasury Bill Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari denominati in Euro emessi da emittenti governativi appartenenti all'EMU (Unione Economica e Monetaria Europea): vengono presi in considerazione solo i titoli con durata residua da 1 mese a 1 anno.	<b>Monetario Euro</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati in Euro che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Euro ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali, principalmente dell'Eurozona e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche, ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: con vita residua inferiore all'anno, denominati in Euro ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali, principalmente dell'Eurozona e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche. La gestione può investire in misura contenuta in titoli di debito di emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p>
<b>ICE BofA Italy Treasury Bill Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli di Stato italiani denominati in Euro: vengono presi in considerazione solo i titoli con durata residua da 1 mese ad 1 anno.	<b>Monetario Italia</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati in Euro che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Euro ed emessi o garantiti dallo Stato italiano e residualmente da altri stati sovrani ed enti sovranazionali, principalmente dell'Eurozona e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche; ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: con vita residua inferiore all'anno, denominati in Euro ed emessi o garantiti principalmente dallo Stato italiano e residualmente da enti sovranazionali. La gestione può investire in misura contenuta in titoli di debito di emittenti societari aventi sede legale in Italia.</p>
<b>ICE BofA US Treasury Bill in USD Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari denominati in dollari Usa emessi dal governo statunitense: vengono presi in considerazione solo i titoli con durata residua da 1 mese ad 1 anno.	<b>Monetario Dollaro</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati principalmente in Dollari Usa ed Euro, che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Dollari Usa ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi del Nord America e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti), ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: con vita residua inferiore all'anno, denominati in Dollari Usa ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi del Nord America e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche. La gestione può investire, in misura contenuta in titoli di debito di emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p>
<b>ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari denominati in Euro emessi da emittenti governativi appartenenti all'EMU (Unione Economica e Monetaria Europea): vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua da 1 a 3 anni.	<b>Obbligazionario Governativo Euro Breve Termine</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati in Euro che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Euro ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali, principalmente dell'Eurozona e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti); ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: denominati in Euro emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi dell'Eurozona con vita residua compresa tra 1 e 3 anni.</p>
<b>ICE BofA Euro Government Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari denominati in Euro emessi da emittenti governativi appartenenti all'EMU (Unione Economica e Monetaria Europea): vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua di almeno 1 anno.	<b>Obbligazionario Governativo Euro</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati in Euro che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Euro ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali, principalmente dell'Eurozona e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti); ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: denominati in Euro emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi dell'Eurozona.</p>

Indice	Descrizione indice	Asset Class di riferimento dell'Indice	Strumenti finanziari su cui la gestione può investire, rappresentativi dell'Asset Class
<b>ICE BofA 1-3 Year Italy Government Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli di stato italiani denominati in Euro: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua da 1 a 3 anni.	<b>Obbligazionario Governativo Italia Breve Termine</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati in Euro che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Euro ed emessi o garantiti dallo Stato italiano e residualmente da altri stati sovrani ed enti sovranazionali, principalmente dell'Eurozona o residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti); in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: con vita residua compresa tra 1 e 3 anni, denominati in Euro ed emessi o garantiti principalmente dallo Stato italiano e residualmente da enti sovranazionali.</p>
<b>ICE BofA Italian Government Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli di stato italiani denominati in Euro: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua di almeno 1 anno.	<b>Obbligazionario Governativo Italia</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati in Euro che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Euro ed emessi o garantiti dallo Stato italiano e residualmente da altri stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dell'Eurozona o residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti); ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: denominati in Euro ed emessi o garantiti principalmente dallo Stato italiano e residualmente da enti sovranazionali.</p>
<b>ICE BofA 1-3 Year US Treasury in USD Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari denominati in Dollari Usa emessi dal governo statunitense: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua da 1 a 3 anni.	<b>Obbligazionario Dollaro Breve Termine</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati principalmente in Euro e Dollaro USA, che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Dollari Usa ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi del Nord America e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti), nonché, in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: con vita residua compresa tra 1 e 3 anni, denominati in Dollari Usa ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi del Nord America e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche</p>
<b>ICE BofA US Treasury in USD Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari denominati in Dollari Usa emessi dal governo statunitense: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua di almeno 1 anno.	<b>Obbligazionario Dollaro</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati in Dollari Usa o in Euro che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Dollari Usa ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi del Nord America e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti), ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: denominati in Dollari Usa ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi del Nord America e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche.</p>
<b>ICE BofA 1-10 Year UK Gilt in GBP Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari denominati in Sterline inglesi emessi dal governo del Regno Unito: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua da 1 a 10 anni.	<b>Obbligazionario Sterlina</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati principalmente in Sterline inglesi ed Euro, che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Sterline inglesi ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente del Regno Unito e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti), ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: denominati in Sterline inglesi ed emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente della Gran Bretagna e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche.</p>
<b>ICE BofA Global Government in USD Index</b>  <i>Qualora il Cliente desideri minimizzare l'impatto derivante da una variazione del tasso di cambio dell'Euro con le altre divise, l'indice di riferimento è il seguente:</i> <b>ICE BofA Global Government Hedged in Eur Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento del debito sovrano emesso da tutti i paesi membri dell'Euro, dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dal Canada, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dalla Svizzera, dalla Norvegia, dalla Svezia o da altri paesi dell'Europa Occidentale e denominati nelle corrispondenti valute. Vengono presi in considerazione solo i titoli investment grade ed a tasso fisso con durata residua di almeno 1 anno.	<b>Obbligazionario Internazionale</b>	<p>- <b>OICR/ETF</b>: denominati principalmente in Euro, Sterline inglesi, Franchi svizzeri, Dollari Usa, Yen e residualmente in altre valute, che investono principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali principalmente dei paesi dell'Europa, del Nord America, del Giappone, del Pacifico e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti), ed in misura contenuta, da emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p> <p>- <b>Titoli di debito</b>: denominati principalmente in Euro, Dollari Usa, Dollari canadesi, Dollari australiani, Yen, Sterline inglesi, Franchi svizzeri, Corone svedesi, Corone danesi e residualmente in altre valute, emessi o garantiti da stati sovrani ed enti sovranazionali dell'Europa, del Nord America, del Giappone, del Pacifico e residualmente dei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti).</p>
<b>ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari societari	<b>Obbligazionario Corporate Euro Investment Grade</b>	- <b>OICR/ETF</b> : denominati principalmente in Euro e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria principalmente denominati in Euro ed

Indice	Descrizione indice	Asset Class di riferimento dell'Indice	Strumenti finanziari su cui la gestione può investire, rappresentativi dell'Asset Class
	(corporate) a larga capitalizzazione, denominati in Euro emessi da emittenti internazionali: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua di almeno 1 anno e caratterizzati da un rischio emittente contenuto (investment grade).		emessi da emittenti societari aventi sede legale nei paesi dell'Europa, del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Tali strumenti finanziari possono avere, in misura contenuta, merito creditizio inferiore ad investment grade.  - <b>Titoli di debito:</b> denominati in Euro ed emessi da emittenti societari aventi sede legale principalmente nei paesi dell'Europa, del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Il merito creditizio dell'emissione non è inferiore ad investment grade.
<b>ICE BofA Euro High Yield Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari societari (corporate) denominati in Euro emessi da emittenti internazionali: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua di almeno 1 anno e caratterizzati da un più alto rischio emittente (inferiore ad investment grade).	<b>Obbligazionario Corporate Euro High Yield</b>	- <b>OICR/ETF:</b> denominati principalmente in Euro e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria principalmente denominati in Euro ed emessi da emittenti societari aventi sede legale nei paesi dell'Europa, del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Tali strumenti finanziari hanno principalmente merito creditizio inferiore ad investment grade.  - <b>Titoli di debito :</b> denominati in Euro ed emessi da emittenti societari aventi sede legale principalmente nei paesi dell'Europa, del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Il merito creditizio dell'emissione è inferiore ad investment grade.
<b>ICE BofA US Corporate in USD Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari societari (corporate) denominati in Dollari emessi da emittenti internazionali: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua di almeno 1 anno e caratterizzati da un rischio emittente contenuto (investment grade).	<b>Obbligazionario Corporate Dollaro Investment Grade</b>	- <b>OICR/ETF:</b> denominati principalmente in Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria principalmente denominati in Dollari Usa ed emessi da emittenti societari aventi sede legale nei paesi del Nord America, dell'Europa e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Tali strumenti finanziari possono avere, in misura contenuta, merito creditizio inferiore ad investment grade.  - <b>Titoli di debito:</b> denominati in dollari Usa ed emessi da emittenti societari aventi sede legale principalmente nei paesi del Nord America, dell'Europa e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Il merito creditizio dell'emissione non è inferiore ad investment grade.
<b>ICE BofA US High Yield in USD Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari societari (corporate) denominati in Dollari emessi da emittenti internazionali: vengono presi in considerazione solo i titoli a tasso fisso con durata residua di almeno 1 anno e caratterizzati da un più alto rischio emittente (inferiore ad investment grade).	<b>Obbligazionario Corporate Dollaro High Yield</b>	- <b>OICR/ETF:</b> denominati principalmente in Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria principalmente denominati in Dollari Usa ed emessi da emittenti societari aventi sede legale nei paesi del Nord America, dell'Europa e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Tali strumenti finanziari hanno principalmente merito creditizio inferiore ad investment grade.  - <b>Titoli di debito:</b> denominati in Dollari Usa ed emessi da emittenti societari aventi sede legale principalmente nei paesi del Nord America, dell'Europa e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Il merito creditizio dell'emissione è inferiore ad investment grade.
<b>ICE BofA Global Large Cap Corporate in USD Index</b>  <i>Qualora il Cliente desideri minimizzare l'impatto derivante da una variazione del tasso di cambio dell'Euro con le altre divise, l'indice di riferimento è il seguente:</i> <b>ICE BofA Global Large Cap Corporate Hedged in EUR Index</b>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari di emittenti societari (corporate) a larga capitalizzazione, denominati in Dollari Usa, Dollari canadesi, Dollaro australiano, Euro, Yen Giapponesi e Sterline Inglesi ed emessi da emittenti internazionali. Vengono presi in considerazione solo titoli con durata residua di almeno 1 anno e caratterizzati da un rischio emittente contenuto (investment grade).	<b>Obbligazionario Corporate Internazionale Investment Grade</b>	- <b>OICR/ETF:</b> denominati principalmente in Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria emessi da emittenti societari aventi sede legale principalmente nei paesi dell'Europa, del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Tali strumenti finanziari possono avere, in misura contenuta, merito creditizio inferiore ad investment grade.  - <b>Titoli di debito:</b> denominati principalmente in Euro, Dollari Usa, Sterline inglesi e residualmente in altre valute ed emessi da emittenti societari aventi sede legale principalmente nei paesi dell'Europa, del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Il merito creditizio dell'emissione non è inferiore ad investment grade.
<b>ICE BofA Global High Yield in USD Index</b>  <i>Qualora il Cliente desideri minimizzare l'impatto derivante da una variazione del tasso di cambio dell'Euro con le altre divise, l'indice di</i>	E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari di emittenti societari (corporate), denominati in Dollari Usa, Dollari canadesi, Euro e Sterline inglesi ed emessi da emittenti internazionali. Vengono presi in considerazione solo titoli con durata residua di almeno 1 anno e caratterizzati da un più	<b>Obbligazionario Corporate Internazionale High Yield</b>	- <b>OICR/ETF:</b> denominati principalmente in Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria emessi da emittenti societari aventi sede legale principalmente nei paesi dell'Europa, del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Tali strumenti finanziari hanno principalmente merito creditizio inferiore ad investment grade.  <b>Titoli di debito:</b> denominati principalmente in Euro, Dollari Usa, Sterline inglesi e residualmente in altre valute e sono emessi da emittenti societari aventi sede legale principalmente nei paesi



Indice	Descrizione indice	Asset Class di riferimento dell'Indice	Strumenti finanziari su cui la gestione può investire, rappresentativi dell'Asset Class
<p><i>referimento è il seguente:</i>  <b>ICE BofA Global High Yield Hedged in EUR Index</b></p>	<p>alto rischio emittente (inferiore a investment grade).</p>		<p>dell'Europa, del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche (inclusi i Paesi Emergenti). Il merito creditizio dell'emissione è inferiore ad investment grade.</p>
<p><b>ICE BofA Emerging Markets External Sovereign in USD Index</b></p> <p><i>Qualora il Cliente desideri minimizzare l'impatto derivante da una variazione del tasso di cambio dell'Euro con le altre divise, l'indice di riferimento è il seguente:</i>  <b>ICE BofA Emerging Markets External Sovereign Hedged in EUR Index</b></p>	<p>E' un indice rappresentativo del rendimento dei titoli obbligazionari emessi da emittenti governativi appartenenti a Paesi Emergenti. Vengono presi in considerazione solo titoli denominati in Dollari Usa e in Euro, con durata residua di almeno 1 anno.</p>	<p><b>Obbligazionario Paesi Emergenti</b></p>	<p>- <b>OICR/ETF:</b> denominati principalmente in Euro, in Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria principalmente emessi o garantiti da soggetti (emittenti sovrani e loro agenzie o emittenti societari) aventi sede legale principalmente nei Paesi Emergenti e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche.</p> <p>- <b>Titoli di debito:</b> denominati principalmente in Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute ed emessi o garantiti da stati sovrani aventi sede legale principalmente nei Paesi Emergenti e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche. La gestione può investire in misura contenuta in titoli di debito di emittenti societari aventi sede legale negli stessi paesi.</p>
<p><b>MSCI Italy in EUR Net TR Index</b></p>	<p>E' un indice che rappresenta l'andamento del mercato azionario italiano dei titoli a larga e media capitalizzazione.</p>	<p><b>Azionario Italia</b></p>	<p>- <b>OICR/ETF:</b> denominati in Euro, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria ad elevata capitalizzazione e residualmente di natura monetaria e obbligazionaria; diversificati in tutti i settori industriali; emessi da soggetti aventi sede legale principalmente in Italia e residualmente nei paesi dell'Eurozona. Gli OICR possono investire anche in misura significativa in strumenti finanziari emessi da società a bassa capitalizzazione.</p> <p>- <b>Titoli di capitale ed assimilati:</b> denominati in Euro, emessi da soggetti aventi sede legale principalmente in Italia e in misura residuale nei restanti paesi dell'Europa, negoziati sui mercati regolamentati italiani e principalmente emessi da società a media o elevata capitalizzazione.</p>
<p><b>MSCI EMU in EUR Net TR Index</b></p>	<p>E' un indice che rappresenta l'andamento dei mercati azionari dei paesi appartenenti all'EMU (Unione Economica e Monetaria Europea), dei titoli a larga e media capitalizzazione,</p>	<p><b>Azionario Euro</b></p>	<p>- <b>OICR/ETF:</b> denominati in Euro, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria ad elevata capitalizzazione e residualmente di natura monetaria e obbligazionaria, diversificati in tutti i settori industriali; emessi da soggetti aventi sede legale principalmente nei paesi dell'Eurozona e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche. Gli OICR possono investire anche in misura significativa in strumenti finanziari emessi da società a bassa capitalizzazione.</p> <p>- <b>Titoli di capitale ed assimilati:</b> denominati in Euro ed emessi da soggetti aventi sede legale principalmente in Eurozona e in misura residuale nei restanti paesi dell'Europa, purché negoziati su mercati regolamentati dell'Europa. Tali titoli sono principalmente emessi da società a media o elevata capitalizzazione.</p>
<p><b>MSCI Europe In USD Net TR Index</b></p>	<p>E' un indice che rappresenta l'andamento dei mercati azionari europei dei titoli a larga e media capitalizzazione</p>	<p><b>Azionario Europa</b></p>	<p>- <b>OICR/ETF:</b> denominati in divise europee, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria ad elevata capitalizzazione e residualmente di natura monetaria e obbligazionaria, diversificati in tutti i settori industriali ed emessi da soggetti aventi sede legale principalmente nei paesi europei e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche. Gli OICR possono investire anche in misura significativa in strumenti finanziari emessi da società a bassa capitalizzazione.</p> <p>- <b>Titoli di capitale ed assimilati:</b> denominati in valute europee, emessi da soggetti aventi sede legale principalmente in Europa, negoziati su mercati regolamentati dell'Europa e principalmente emessi da società a media o elevata capitalizzazione.</p>
<p><b>MSCI Usa in USD Net TR Index</b></p> <p><i>Qualora il Cliente desideri minimizzare l'impatto derivante da una variazione del tasso di cambio dell'Euro con le altre divise, l'indice di riferimento è il seguente:</i>  <b>MSCI Usa Hedged to Eur Price Index</b></p>	<p>E' un indice che rappresenta l'andamento del mercato azionario statunitense dei titoli a larga e media capitalizzazione.</p>	<p><b>Azionario Nord America</b></p>	<p>- <b>OICR/ETF:</b> denominati principalmente in Dollari Usa, Euro e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria ad elevata capitalizzazione e residualmente di natura monetaria e obbligazionaria; diversificati in tutti i settori industriali; emessi da soggetti aventi sede legale principalmente nei paesi del Nord America e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche. Gli OICR possono investire anche in misura significativa in strumenti finanziari emessi da società a bassa capitalizzazione.</p> <p>- <b>Titoli di capitale ed assimilati:</b> denominati in Dollari Usa, sono emessi da soggetti aventi sede legale principalmente in Usa e negoziati su mercati regolamentati degli Usa. Tali titoli sono principalmente emessi da società a media o elevata capitalizzazione.</p>

Indice	Descrizione indice	Asset Class di riferimento dell'Indice	Strumenti finanziari su cui la gestione può investire, rappresentativi dell'Asset Class
			capitalizzazione.
<b>MSCI Pacific in USD Net TR Index</b>	E' un indice che rappresenta l'andamento dei mercati azionari sviluppati dei titoli a larga e media capitalizzazione della regione Pacifico (con inclusione del Giappone).	<b>Azionario Pacifico</b>	- <b>OICR/ETF</b> : denominati principalmente in Yen, Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria emessi da società a media o elevata capitalizzazione e residualmente di natura monetaria e obbligazionaria; diversificati in tutti i settori ed emessi da soggetti aventi sede legale principalmente nei paesi del Pacifico con inclusione del Giappone e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche e Paesi Emergenti. Gli OICR possono investire anche in strumenti finanziari emessi da società a bassa capitalizzazione.
<b>MSCI Emerging Market in USD Net TR Index</b>	E' un indice che rappresenta l'andamento dei mercati azionari dei titoli a larga e media capitalizzazione dei Paesi Emergenti di tutto il mondo.	<b>Azionario Paesi Emergenti</b>	- <b>OICR/ETF</b> : denominati principalmente in Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria a media ed elevata capitalizzazione e residualmente di natura monetaria e obbligazionaria; diversificati in tutti i settori industriali ed emessi da soggetti aventi sede legale principalmente nei Paesi Emergenti e residualmente nei paesi delle restanti aree geografiche. Gli OICR possono investire anche in strumenti finanziari emessi da società a bassa capitalizzazione.
<b>MSCI World in USD Net TR Index</b>  <i>Qualora il Cliente desideri minimizzare l'impatto derivante da una variazione del tasso di cambio dell'Euro con le altre divise, l'indice di riferimento è il seguente:</i> <b>MSCI World Hedged to Eur Price Index</b>	E' un indice che rappresenta l'andamento dei mercati azionari dei titoli a larga e media capitalizzazione dei paesi sviluppati di tutto il mondo.	<b>Azionario Internazionale Paesi Sviluppati</b>	- <b>OICR/ETF</b> : denominati principalmente in Euro, Sterline inglesi, Franchi svizzeri, Dollari Usa, Dollari canadesi Yen e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria ad elevata e media capitalizzazione, diversificati in tutti i settori industriali ed in tutte le aree geografiche, ad esclusione dei Paesi Emergenti. Possono investire anche in strumenti finanziari emessi da società a bassa capitalizzazione. Gli OICR possono investire residualmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, emessi da soggetti aventi sede legale principalmente nei paesi dell'Europa, del Nord America e del Pacifico.
<b>MSCI AC World Index in USD Net TR Index</b>	E' un indice che rappresenta l'andamento dei mercati azionari dei titoli a larga e media capitalizzazione dei paesi sviluppati ed Emergenti di tutto il mondo.	<b>Azionario Internazionale All Countries</b>	- <b>OICR/ETF</b> : denominati principalmente in Euro, Sterline inglesi, Franchi svizzeri, Dollari Usa, Dollaro canadesi, Yen e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria ad elevata e media capitalizzazione diversificati in tutti i settori industriali ed in tutte le aree geografiche, compresi i Paesi Emergenti. Possono investire anche in strumenti finanziari emessi da società a bassa capitalizzazione. Gli OICR possono investire residualmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, emessi da soggetti aventi sede legale principalmente nei paesi dell'Europa, del Nord America, del Pacifico.
<b>Bloomberg Commodity Index in USD Price Index</b>	E' un indice che esprime l'andamento di un paniere di materie prime e si basa sulla quotazione di contratti finanziari relativi a materie prime scambiati in mercati regolamentati	<b>Commodity</b>	- <b>OICR</b> : denominati principalmente in Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria e residualmente di natura monetaria e obbligazionaria, diversificati in tutte le aree geografiche, compresi i Paesi Emergenti. L'investimento avviene principalmente nei settori industriali che presentano un legame con l'andamento delle materie prime. Gli OICR Investono altresì in strumenti finanziari principalmente legati all'andamento delle materie prime o di indici di materie prime, diversificati settorialmente o riferibili a singole materie prime.  - <b>ETC</b> : denominati principalmente in Euro e residualmente in altre valute ed emessi da emittenti societari a fronte dell'investimento in materie prime o panieri di materie prime, diversificati settorialmente o riferibili a singole materie prime
<b>Bloomberg Gold subindex in USD Price Index</b>	E' un indice che esprime l'andamento di un sottoinsieme (sotto indice) del Bloomberg Commodity Index che si riferisce al solo metallo prezioso Oro.	<b>Oro</b>	- <b>OICR</b> : denominati principalmente in Euro, Dollari Usa e residualmente in altre valute, che investono principalmente in strumenti finanziari che presentano un legame con l'andamento dell'Oro fisico.  - <b>ETC</b> : denominati principalmente in Euro e residualmente in altre valute ed emessi da emittenti societari a fronte dell'investimento in Oro fisico o in contratti derivati legati all'andamento dell'Oro.

Ai fini della rendicontazione gli indici espressi in altre valute verranno valorizzati dalla banca in Euro.

B) Limiti agli investimenti entro i quali il gestore può esercitare la sua discrezionalità

<b>Limiti agli investimenti entro i quali il gestore può esercitare la sua discrezionalità</b>		
Le percentuali definite dal Cliente saranno riferite al totale del patrimonio comprensivo della liquidità. I limiti agli investimenti saranno calcolati con riferimento all'insieme di tutte le tipologie di strumenti finanziari in cui sarà investito il patrimonio in gestione.		
<b>Limiti su Tipologie di Attivo</b>	Asset class azionaria: (titoli di capitale o assimilati, nonché OICR, ETF, ETN)	Il cliente dovrà indicare la % massima
	Asset class obbligazionaria: (titoli di debito, nonché OICR, ETF, ETN)	massimo 100,00%
	Di cui: - investimenti riconducibili ad emittenti societari  - investimenti riconducibili ad emittenti societari aventi un rating Speculative Grade o privi di rating  - investimenti di natura obbligazionaria emessi da, o che investono in Paesi Emergenti	Il cliente dovrà indicare la % massima  Il cliente dovrà indicare la % massima  Il cliente dovrà indicare la % massima
	Asset class commodity (OICR, ETF, ETN, ETC):	Il cliente dovrà indicare la % massima
<b>Duration di portafoglio</b>	Sulla base delle scelte effettuate dal Cliente il gestore definirà la duration massima di portafoglio	
<b>Grado di esposizione valutaria</b>	Divise principali diverse da Euro (Dollaro Usa, Dollaro canadese, Sterlina inglese, Franco svizzero, Yen):	Il cliente dovrà indicare la % massima
	Altre divise diverse da Euro:	Il cliente dovrà indicare la % massima
<b>Aree geografiche di riferimento</b>	Europa:	Il cliente dovrà indicare la % massima
	Nord America:	Il cliente dovrà indicare la % massima
	Pacifico:	Il cliente dovrà indicare la % massima
	Paesi Emergenti:	Il cliente dovrà indicare la % massima
<b>Leva finanziaria</b>	Massima 1 (la perdita massima non può essere superiore al capitale investito)	
<b>Strumenti finanziari</b>		
Titoli di capitale ed assimilati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione	Il cliente dovrà indicare la % massima	
Titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione	massimo 100,00%	
Titoli di debito non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione	Il cliente dovrà indicare la % massima	
OICR (azionari, obbligazionari, monetari, bilanciati, flessibili)	Il cliente dovrà indicare la % massima	
- di cui bilanciati	Il cliente dovrà indicare la % massima	
- di cui flessibili	Il cliente dovrà indicare la % massima	
ETF (obbligazionari, azionari, strutturati con effetto leva, strutturati senza effetto leva, a gestione attiva) ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione	Il cliente dovrà indicare la % massima	
ETC ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione	Il cliente dovrà indicare la % massima	
ETN ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione	Il cliente dovrà indicare la % massima	

Il conferimento iniziale minimo della linea è pari a Euro 3.000.000.

**INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

I costi e gli oneri previsti per lo svolgimento del servizio di investimento di gestioni di portafogli derivano dalla sommatoria delle commissioni di gestione, delle imposte di bollo / oneri fiscali e delle eventuali commissioni di performance, nonché degli ulteriori oneri sotto riportati in forma schematica, per effetto della tipologia commissionale prescelta dal Cliente. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Cliente avrà la facoltà di modificare la scelta della tipologia commissionale.

**TIPOLOGIA COMMISSIONALE n. 1:**

<b>SPESE CORRENTI PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO</b>			
<b>COMMISSIONI DI GESTIONE</b>	Si tratta di commissioni trimestrali dovute per l'attività di Gestione svolta dall'intermediario-gestore sulla base delle risultanze del rendiconto, calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo.	Aliquota %	Controvalore stimato in caso di giacenza media del trimestre pari a € 3.000.000 (IVA INCLUSA)
		0,275%	10.065,00

<b>COSTI PER OPERAZIONI AVVIATE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO</b>			
<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>	L'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari viene determinata applicando l'aliquota tempo per tempo vigente sul controvalore totale del portafoglio in gestione alla data del rendiconto ed è rapportata ai giorni di investimento del periodo rendicontato.	Aliquota %	Controvalore stimato trimestrale per controvalore rendicontato a fine periodo pari a € 3.000.000
		0,2% annuo	1.500,00
<b>ONERI FISCALI</b>	Come previsti dalla normativa vigente		
<b>IVA</b>	Applicata sulle commissioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente.		22%

**TIPOLOGIA COMMISSIONALE n. 2 :**

<b>SPESE CORRENTI PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO</b>			
<b>COMMISSIONI DI GESTIONE</b>	Si tratta di commissioni trimestrali dovute per l'attività di Gestione svolta dall'intermediario-gestore sulla base delle risultanze del rendiconto, calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo.	Aliquota %	Controvalore stimato in caso di giacenza media del trimestre pari a € 3.000.000 (IVA INCLUSA)
		0,175%	6.405,00

<b>COSTI PER OPERAZIONI AVVIATE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO</b>			
<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>	L'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari viene determinata applicando l'aliquota tempo per tempo vigente sul controvalore totale del portafoglio in gestione alla data del rendiconto ed è rapportata ai giorni di investimento del periodo rendicontato.	Aliquota %	Controvalore stimato trimestrale per controvalore rendicontato a fine periodo pari a € 3.000.000
		0,2% annuo	1.500,00
<b>ONERI FISCALI</b>	Come previsti dalla normativa vigente		
<b>IVA</b>	Applicata sulle commissioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente.		22%

COSTI ACCESSORI			
COMMISSIONI DI PERFORMANCE	<p>Si tratta di commissioni annuali calcolate come percentuale della differenza tra risultato di periodo effettivo della gestione (al netto di commissioni ed eventuali spese) e risultato di periodo del benchmark.</p> <p>Periodo di calcolo: da inizio anno o inizio gestione, se successivo, alla fine dell'anno. I conferimenti/smobilizzi concorrono alla determinazione del risultato di periodo del benchmark a far tempo dalla rispettiva data valuta. Tali commissioni non verranno applicate in caso di risultato effettivo della gestione negativo. In caso di risultato del benchmark negativo e risultato effettivo della gestione positivo, le commissioni verranno calcolate assumendo come zero il risultato del benchmark. La stessa metodologia e la medesima aliquota si applicano in caso di richieste di recesso, variazione o smobilizzo che determinino estinzione/azzeramento della linea nel corso del periodo o in caso di richiesta da parte del cliente di modifica della tipologia commissionale.</p> <p>Periodo di calcolo: da inizio anno o inizio gestione, se successivo, alla data valuta delle rispettive operazioni conseguenti alla disposizione di recesso, variazione o smobilizzo o alla data di richiesta di variazione della tipologia commissionale.</p>	Aliquota %	Controvalore stimato in caso di risultato di gestione del periodo di € 12.000 a fronte di un risultato del benchmark di € 5.000 (IVA INCLUSA)
		15% annuo	1.281,00

**TIPOLOGIA COMMISSIONALE n. 3:**

SPESE CORRENTI PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO			
COMMISSIONI DI GESTIONE	<p>Si tratta di commissioni trimestrali dovute per l'attività di Gestione svolta dall'intermediario-gestore sulla base delle risultanze del rendiconto, calcolate sulla consistenza patrimoniale (giacenza media) di periodo.</p>	Aliquota %	Controvalore stimato in caso di giacenza media del trimestre pari a € 3.000.000 (IVA INCLUSA)
		0,2%	7.320,00

COSTI PER OPERAZIONI AVVIATE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO			
IMPOSTA DI BOLLO	<p>L'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari viene determinata applicando l'aliquota tempo per tempo vigente sul controvalore totale del portafoglio in gestione alla data del rendiconto ed è rapportata ai giorni di investimento del periodo rendicontato.</p>	Aliquota %	Controvalore stimato trimestrale per controvalore rendicontato a fine periodo pari a € 3.000.000
		0,2% annuo	1.500,00
ONERI FISCALI	Come previsti dalla normativa vigente		
IVA	Applicata sulle commissioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente.		22%

COSTI ACCESSORI			
COMMISSIONI DI PERFORMANCE	<p>Si tratta di commissioni di performance calcolate annualmente come percentuale dell'eventuale incremento dell'High-Water Mark relativo in controvalore determinato alla fine del periodo di calcolo rispetto all'High-Water Mark relativo in controvalore raggiunto nel periodo precedente, considerando come pari a zero il valore dell'High-Water Mark iniziale. L'High-Water Mark relativo in controvalore della gestione al termine di ciascun periodo di calcolo corrisponde al valore massimo della differenza tra il valore massimo del risultato positivo storico della gestione (al netto di commissioni ed eventuali spese) e quello positivo storico del benchmark (in caso di risultato storico negativo del benchmark il differenziale verrà determinato assumendo come zero il risultato del benchmark).</p> <p>Periodo di calcolo: da inizio anno o inizio gestione, se successivo, alla fine dell'anno. I conferimenti/smobilizzi concorrono alla determinazione del risultato di periodo del benchmark a far tempo dalla rispettiva data valuta. La stessa metodologia e la medesima aliquota si applicano in caso di richieste di recesso, variazione o smobilizzo che determinino estinzione/azzeramento della linea nel corso del periodo o in caso di richiesta da parte del cliente di modifica della tipologia commissionale.</p> <p>Periodo di calcolo: da inizio anno o inizio gestione, se successivo, alla data valuta delle rispettive operazioni conseguenti alla disposizione di recesso, variazione, smobilizzo o alla data di richiesta di variazione della tipologia commissionale.</p>	Aliquota %	Controvalore stimato in caso di incremento dell'High-Water Mark di 5.000 € rispetto all'High-Water Mark relativo raggiunto nel periodo precedente (IVA INCLUSA)
		30%	1.830,00

Si riporta di seguito un esempio relativo alla modalità di funzionamento delle commissioni di performance calcolate con la metodologia High-Water Mark relativo in controvalore.

Anno	A) Risultato annuo della gestione in Euro	B) Risultato Storico della gestione in Euro	C) Risultato annuo del benchmark in Euro	D) Risultato Storico del benchmark in Euro	E) Massimo risultato storico della gestione in Euro (valore massimo della colonna B)	F) Massimo risultato storico del benchmark in Euro (valore massimo della colonna D)	G) Differenza tra il valore massimo del risultato storico della gestione ed il valore massimo del risultato storico del benchmark (E- F)	H) HWM relativo in controvalore (valore massimo della colonna G)	I) Incremento dell'HWM relativo in controvalore rispetto al valore massimo raggiunto in precedenza, riportato in colonna H (Base imponibile per le commissioni di performance)	Aliquota % (al netto dell'IVA)	Commissioni di performance in Euro (IVA inclusa)
1	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-	-	-	-	-	-	-
2	15.000,00	10.000,00	-2.000,00	-9.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30%	3.660,00
3	8.500,00	18.500,00	10.000,00	500,00	18.500,00	500,00	18.000,00	18.000,00	8.000,00	30%	2.928,00
4	-2.000,00	16.500,00	6.000,00	6.500,00	18.500,00	6.500,00	12.000,00	18.000,00	0,00	30%	0,00
5	6.500,00	23.000,00	-3.500,00	3.000,00	23.000,00	6.500,00	16.500,00	18.000,00	0,00	30%	0,00
6	15.000,00	38.000,00	8.000,00	11.000,00	38.000,00	11.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	30%	3.294,00

#### ESEMPI - COSTI ED ONERI TOTALI APPLICATI A CASI ESEMPLIFICATIVI DI SITUAZIONI TIPO

Esempio 1		Incentivi retrocessi al cliente
<b>Costo complessivo per 5 anni (comprensivo di IVA)</b>	<b>231.300,00 €</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>
Spesa una tantum	0,00 €	
Spese correnti	201.300,00 €	
Costi per le operazioni	30.000,00 €	
Spese per servizi accessori	0,00 €	
Costi accessori	0,00 €	
<p>Nel caso ipotizzato si considera un investimento con conferimento iniziale di 3.000.000 Euro con linea appartenente alla tipologia commissionale 1 per la durata di 5 anni e smobilizzo alla fine del periodo.</p> <p style="text-align: center;"><b>1,54% Costo percentuale annualizzato</b></p>		

Esempio 2		Incentivi retrocessi al cliente
<b>Costo complessivo per 10 anni (comprensivo di IVA)</b>	<b>462.600,00 €</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>
Spesa una tantum	0,00 €	
Spese correnti	402.600,00 €	
Costi per le operazioni	60.000,00 €	
Spese per servizi accessori	0,00 €	
Costi accessori	0,00 €	
<p>Nel caso ipotizzato si considera un investimento con conferimento iniziale di 3.000.000 Euro con linea appartenente alla tipologia commissionale 1 per la durata di 10 anni e smobilizzo alla fine del periodo.</p> <p style="text-align: center;"><b>1,54% Costo percentuale annualizzato</b></p>		

**Esempio 3**

<b>Costo complessivo per 5 anni (comprensivo di IVA)</b>	<b>164.505,00 €</b>
Spesa una tantum	0,00 €
Spese correnti	128.100,00 €
Costi per le operazioni	30.000,00 €
Spese per servizi accessori	0,00 €
Costi accessori	6.405,00 €

Incentivi retrocessi al cliente

Nel caso ipotizzato si considera un investimento con conferimento iniziale di 3.000.000 Euro con linea appartenente alla tipologia commissionale 2 per la durata di 5 anni e smobilizzo alla fine del periodo.

**1,10%** Costo percentuale annualizzato

**Esempio 4**

<b>Costo complessivo per 10 anni (comprensivo di IVA)</b>	<b>329.010,00 €</b>
Spesa una tantum	0,00 €
Spese correnti	256.200,00 €
Costi per le operazioni	60.000,00 €
Spese per servizi accessori	0,00 €
Costi accessori	12.810,00 €

Incentivi retrocessi al cliente

Nel caso ipotizzato si considera un investimento con conferimento iniziale di 3.000.000 Euro con linea appartenente alla tipologia commissionale 2 per la durata di 10 anni e smobilizzo alla fine del periodo.

**1,10%** Costo percentuale annualizzato

**Esempio 5**

<b>Costo complessivo per 5 anni (comprensivo di IVA)</b>	<b>185.550,00 €</b>
Spesa una tantum	0,00 €
Spese correnti	146.400,00 €
Costi per le operazioni	30.000,00 €
Spese per servizi accessori	0,00 €
Costi accessori	9.150,00 €

Incentivi retrocessi al cliente

Nel caso ipotizzato si considera un investimento con conferimento iniziale di 3.000.000 Euro con linea appartenente alla tipologia commissionale 3 per la durata di 5 anni e smobilizzo alla fine del periodo.

**1,24%** Costo percentuale annualizzato

**Esempio 6**

<b>Costo complessivo per 10 anni (comprensivo di IVA)</b>	<b>371.100,00 €</b>
Spesa una tantum	0,00 €
Spese correnti	292.800,00 €
Costi per le operazioni	60.000,00 €
Spese per servizi accessori	0,00 €
Costi accessori	18.300,00 €

Incentivi retrocessi al cliente

Nel caso ipotizzato si considera un investimento con conferimento iniziale di 3.000.000 Euro con linea appartenente alla tipologia commissionale 3 per la durata di 10 anni e smobilizzo alla fine del periodo.

**1,24%** Costo percentuale annualizzato

\_\_\_\_\_ ,  
(luogo)

\_\_\_\_\_ (data)

**BPER Banca S.p.A.**